

Federico Ricci

**L'associazione di malfattori.
Tra categoria giuridica e prassi criminale nell'Italia
alle soglie dell'Unità**

The association of malefactors.

Between legal category and criminal practice in Italy on the threshold of Unity

SOMMARIO: 1. Uomini dediti al malaffare - 2. I malfattori delle *balle* bolognesi – 3. I malfattori nelle campagne romagnole: tra immaginario banditesco e crimine associativo - 4. I malfattori ravennati. Tra crimine ordinario e rivendicazioni politiche - 5. Il dibattito parlamentare attorno i malfattori - 6. La figura del malfattore tra scienza giuridica e statistica criminale - 7. Riflessioni conclusive.

ABSTRACT: This paper intends to analyse the development of the legal category of the association of malefactors in post-unification Italy (1861-1890). The figure of the malefactor has not only been studied from the point of view of criminal legislation, but by referring to the socio-cultural imaginary that this criminal figure generated in the political-judicial discourse of the time. The malefactor is rightfully part of the debate on the criminalisation processes against the so-called 'dangerous classes'. However, the legal category of the wrongdoer appeared very fluid, adapting itself to the liberal state's objectives of maintaining public order in the difficult post-unification years until the crisis at the end of the century.

KEYWORDS: Criminal justice, Malefactor, Criminality.

Del nome di malfattori io e i miei compagni non ci occupiamo. [...] Ci chiamano malfattori e peggio che malfattori. Ebbene: questo titolo lo accettiamo come fece un giorno la borghesia; e chi sa che un giorno come la croce da strumento d'infamia divenne simbolo di redenzione, questo nome di malfattori dato a noi e da noi accettato, non indichi i precursori di una rigenerazione novella¹.

Corte d'Assise di Bologna, 15 marzo 1876. Sfidando la Corte, con queste parole Andrea Costa – imputato con l'accusa di aver partecipato ad un moto internazionalista, poi fallito, nel 1874 – si rivolgeva ai giudici facendo propria l'accusa di essere un malfattore, mossagli dal pubblico ministero. Costa dichiara con grande orgoglio di essere e di percepirsi un *malfattore*, utilizzando il termine per esprimere la sua fede anarchica e allo stesso tempo per glorificarsi, facendone così un vero e proprio titolo dotato di un significato politico nuovo. In altri termini, impiegando l'accusa di essere *malfattori* rivolta loro dal Pubblico ministero e sopprimendo così ogni riferimento al loro agire anarchico, gli internazionalisti facevano proprio un modello giuridico che non apparteneva loro, così da potersene smarcare in sede processuale con il fine di mettere a nudo i limiti dell'azione repressiva dello Stato liberale².

Ma chi erano i *malfattori* a cui si rifaceva Costa? Erano una setta o un gruppo criminale che agiva secondo un movente politico? E perché si parla di loro in un processo che vede come imputati degli anarchici?

Anzitutto, è debito chiedersi che tipo di rilevanza avesse la figura del malfattore nell'immaginario collettivo dell'epoca: se era assunta come modello per esternare la propria fede politica, come avvenne a Bologna, è probabile che si trattasse di una immagine sociale popolare con tratti ed un modo d'agire assai definiti. La rilevanza di tale figura non sfuggì neanche al legislatore penale, che le dedicò un preciso articolo del Codice penale in cui compariva un reato contro la pubblica tranquillità. Ai molti il malfattore potrebbe ricordare il bandito, ossia colui che era dedito al malaffare, era solito frequentare gli infimi locali della città, agiva con al seguito di un gruppo di malviventi e compiva le peggiori attività, spaventando al suo arrivo. Eppure, sebbene i due termini risultino oggi sinonimi, il malfattore non è il bandito: esso si caratterizza per una serie di peculiarità sue proprie che definiscono una categoria *altra* rispetto all'immagine classica del delinquente o del bandito.

¹ *Processo degli Internazionalisti. Parole di Andrea Costa ai giurati della Corte d'Assise di Bologna nell'udienza del 16 giugno 1876*, Bologna 1876. Su Costa si veda anche C. De Maria, *Andrea Costa e l'Italia liberale. Società, politica e istituzioni tra dimensione locale ed europea*, Bologna 2021.

² Sul tema della persecuzione giudiziaria si veda G. Alessi, *Un delitto impolitico? Lo Stato liberale e i suoi nemici: gli anarchici*, in *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, L. Lacchè, M. Stronati (curr.), Macerata 2014, pp. 79-103, qui p. 85.

Non sarà forse il mafioso o il camorrista? Il fatto che agisse insieme ad un gruppo eletto e articolasse la sua attività all'interno di una associazione, spesso legata da vincoli familiari, farebbe proprio pensare alla criminalità organizzata ben radicata nel napoletano e nel palermitano. Tuttavia, anche questa avventata correlazione ci potrebbe portare fuori strada, avvicinandoci ad un fenomeno che troppo spesso ha visto nei malfattori i protagonisti. Dove collocarli, dunque, questi malfattori e queste loro associazioni?

Il profilo sfuggente del malfattore, rispetto ad altri protagonisti della criminalità italiana ottocentesca i cui tratti erano ben definiti da precisi indicatori tassonomici, impone necessariamente una riflessione più ampia: si procederà ad una ricostruzione della storia sociale e giudiziaria mediante cui si porrà sotto una lente di ricerca innovativa l'azione criminale di questi soggetti in relazione al contesto urbano nel quale essi si muovevano; inoltre, si indagherà il processo con cui la figura del malfattore si sia configurata come rappresentazione sociale del male agli occhi della società e delle istituzioni statali; infine, si dovrà approfondire il ruolo assunto dal potere politico, in particolare dal potere giudiziario, nel reprimere i principali episodi criminali che nelle campagne e nelle città emiliano-romagnole – sebbene si trattasse di fenomeni a livello nazionale – avevano generato una stagione di terrore e di violenze.

1. *Uomini dediti al malaffare*

Cesare Lombroso sosteneva che le *associazioni al mal fare* fossero «uno dei fenomeni più importanti del triste mondo del crimine, non solo perché anche nel male si verifica la grande potenza che dà l'associazione; ma perché dall'unione di quelle anime perverse si genera un vero fenomeno malefico»³. Pertanto anche la figura del malfattore, così come altre figure criminali, venne presto analizzata attraverso le lenti della scienza criminale moderna: le nuove teorie dell'antropologia e della statistica criminale divennero il terreno fertile sul quale molti psicopatologi e penalisti presero a riflettere sulla natura di tali soggetti, ritenuti portatori di un atavismo biologico; ma soprattutto esse stimolarono la dottrina del giure penale relativamente a quelle che avrebbero dovuto essere le misure migliori per contrastare i fenomeni associativi.

Il malfattore “tipo” fornito da Lombroso assume delle connotazioni peculiari che lo portano a distinguersi dal resto della comunità. Sebbene le sue condizioni siano simili a quelle del «maggior numero dei delinquenti» (a prevalere è il sesso maschile e la giovane età), un tratto distintivo è dato dal fatto di essere

³ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino 1884, p. 524.

celibe; inoltre, le professioni svolte dal malfattore sono quelle più comuni: «illetterati, di mestiere o contadini, o macellai, o pastori, o ex-militari; le professioni in genere più manesche o armigere»⁴. Tuttavia, l'elemento che distingue nettamente il malfattore dal delinquente comune è la tendenza a volersi associare con altri suoi simili, così che «cotali sodalizi si formano più frequentemente là dove più abbondano i malfattori»: è evidente allora che il contesto urbano diviene lo spazio privilegiato – e lo si vedrà affrontando il caso bolognese e ravennate – del fenomeno settario: «i sodalizi malvagi – prosegue Lombroso – fra persone educate si notano solo, in genere, nelle grandi capitali».

Da quanto si è detto, ad essere posto al centro degli studi criminologici moderni, più che la figura del malfattore in sé, presa singolarmente, è il sistema associativo in cui egli agisce: è lo stesso ambiente che circonda la figura del delinquente e che lo legittima dandone una rilevanza pubblica, visibile, a costruire consapevolmente il suo profilo mediante un complesso di connotati, valori e pratiche comuni. L'impianto associativo presenta una «specie di organismo sociale loro proprio», caratterizzato dall'elezione di un capo carismatico che organizza e gestisce il consesso criminale attraverso un vero e proprio «potere dittatorio», il quale tuttavia «come nelle tribù selvagge, dipende però più dalle sue doti personali, che dalla turbolenta acquiescenza dei più». Inoltre, rileva Lombroso, ogni membro è portato a seguire una «specie di codice o di rituale» che nella maggior parte dei casi è orale e comunemente rispettato⁵. Ad esempio, riportando i casi degli *accoltellatori* di Ravenna e delle *balle* bolognesi, Lombroso ci informa che «negli accoltellatori di Ravenna eravi una specie di gerarchia; anche essi, come i camorristi, chiamavano *maestri* i loro capi, e prima di deliberare su qualche fatto atroce, davano giuramento sul pugnale; prima di uccidere, usavano spesso di avvisarne, con minacce simboliche, le vittime. Similmente usavano i capi delle *balle* di Bologna»⁶.

L'immaginario di simboli e di pratiche comuni illustrato da Lombroso non era solo il frutto di indagini antropologiche condotte da intellettuali positivisti intenti a descrivere il folklore del mondo del malaffare, ma si configurava anche quale vettore portatore di una serie di suggestioni in grado di influenzare i moderni romanzi d'appendice. A riprendere questi *topoi* fu proprio un romanzo storico popolare apparso in due volumetti nel 1875 dal titolo *La bisa ovvero i malfattori delle Romagne*⁷. L'autore, Luigi Vincenzi, racconta la storia di una setta attiva nella città di Ferrara le cui vicende criminali si annodano con le

⁴ *Ivi.*, pp. 525-526.

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ivi.*, p. 527.

⁷ L. Vincenzi, *La bisa ovvero i malfattori delle Romagne*, 2 voll., Milano 1875.

vicissitudini dei protagonisti della trama. Tralasciando l'aspetto superficiale della storia, consistente in episodi d'amore e drammi familiari tipici del registro romanzesco ottocentesco, il tratto distintivo risiede nella scelta dell'autore – sicuramente non casuale, dal momento che era trascorso solo un anno dal noto processo agli *accoltellatori* di Ravenna – di raccontare il microcosmo dei malfattori ferraresi della setta della *bisa*. Ed è proprio quell'apparato simbolico ad essere risemantizzato con il fine di descrivere la riunione della consorteria a seguito dell'assassinio da parte della gendarmeria del capitano:

Amici! È questa la centesima notte dacché il nostro fratello e grande capitano Piero Ferlucci, detto Tomba, venne vilmente assassinato dai gendarmi posti sotto il comando posti sotto il comando di Pelorosso, chiamato in Ferrara cavaliere San Giuliano. Nessuno di voi ignora l'articolo 33 del nostro Statuto, [...] il quale articolo dichiara che nel caso in cui il capitano della Compagnia venisse tolto di vita per mano dei gendarmi o dei poliziotti, eterni e naturali nostri nemici, colui, appartenente alla Compagnia stessa, che lo vendicherà entro lo spazio di giorni cento, succederà per diritto nei poteri e nel grado lasciato vacante dalla vittima⁸.

La scena narrata riprende immancabilmente tutti gli aspetti e le pratiche del sistema settario: i malfattori che si riuniscono in una cascina di campagna abbandonata in una sera di pioggia, l'utilizzo di soprannomi noti solo ai membri della setta e il riconoscimento di un nemico comune da combattere; ma soprattutto la presenza di uno statuto che regola il funzionamento della confraternita e che impone anche un giuramento per tutti i novizi che vengono introdotti nella società, attraverso il quale si promette solennemente di rispettare le norme fedelmente: un vero e proprio patto di sangue, il quale prevedeva persino la clausola della disponibilità a morire se fosse stato necessario.

Il romanzo si colora di ulteriori scene in cui la misteriosa banda agiva indisturbata nelle strade buie della città replicando i principali fatti di cronaca che accadevano nella realtà. Ad esempio, si narra di un assalto ad una diligenza, pericolo assai comune per chi viaggiava lungo le vie del paese: «Diversi individui di brutto aspetto ed armati di corti moschetti affacciaronsi agli sportelli della vettura invitandoci a scendere, al che ci convenne attenerci prontamente per non incappare in mali maggiori»⁹.

L'immaginario discorsivo entro cui ci si trova ad agire chiama in causa non solo l'aspetto criminale come fenomeno astratto, ma porta a focalizzarsi sulla genesi e l'azione dei gruppi criminali. L'indagine che offre Giovanni Bolis¹⁰ sulle

⁸ *Ivi.*, vol. I, pp. 95-96.

⁹ *Ivi.*, vol. II, p. 13.

¹⁰ Giovanni Bolis (1831-1883) ricoprì importanti incarichi a livello amministrativo, fu questore e prefetto, sino a divenire direttore della P.S. nel 1879. In particolare, in qualità di

classi pericolose, rifacendosi al repertorio discorsivo del Fregier, delinea le sagome e l'attività dei membri di queste associazioni. Il tratto distintivo consisteva proprio in quella innata «inclinazione ad associarsi fra di loro per l'esecuzione dei misfatti»; l'azione criminale, inoltre, diveniva una pratica collettiva sicché «le operazioni si fanno quasi sempre in concorso di più persone». Una rete malavitoso che non era da meno rispetto a quelle parigine e londinesi e che vedeva in Bologna e nelle Romagne le zone più prospere: l'agire dei suoi membri poteva mantenersi solo attraverso una «mutua solidarietà [che] li lega e ne costituisce la forza»; così che «tutti obbediscono a un medesimo impulso, hanno tutti il medesimo scopo, la guerra alla società che essi detestano e alla polizia che li perseguita». Una affiliazione, quella dei *malfattori*, che dunque non si fonda solo su dei precisi codici di comportamento ma si rende ancora più esclusiva per il fatto che gli associati «parlano un linguaggio comune, un gergo speciale: si riconoscono e s'intendono a segni, a tutt'altri incomprensibili, che studiano e imparano nelle carceri, che si tramandano gli uni agli altri, e spesso da padre in figlio»¹¹.

Il sistema settario in questione, in definitiva, sebbene agisse nell'ombra e in maniera discreta, divenne presto assai noto nel contesto urbano, assumendo un ruolo pubblico: i capi banda erano conosciuti tra il popolo, le imprese criminali compiute spesso trovavano l'appoggio dai ceti più bassi vedendo in questi soggetti i veri fautori di una giustizia sociale che le istituzioni legali, nei difficili anni dopo il 1861, non erano in grado di garantire. Così attorno ai malfattori e alle loro 'gesta' calava un velo di omertà: in questo modo quando la giustizia e la polizia cercavano di indagare tali soggetti, l'unico elemento di prova era il silenzio del popolo. In aggiunta, come accadde per i banditi, il malfattore venne letto e descritto attraverso una narrazione dal sapore romantico, ossia come una soggettività inquieta e contraria al sistema politico-sociale, risultato di un processo interiore di progressiva resistenza verso le ideologie risorgimentali ormai fallimentari. Aggredire le guardie di Pubblica sicurezza, i centri finanziari, gli uomini

questore, si trovò a gestire i principali reati d'associazione prima a Palermo, città afflitta dagli eventi dei *pugnalatori*, e poi a partire dal 1865 a Bologna, dove gli echi dei recai nelle Romagne erano assai forti. Il suo libro di memorie è estremamente significativo non solo per il fatto che viene descritta l'esperienza professionale dell'autore in connessione con i principali eventi del periodo, ma anche per la vocazione riformatrice, dal momento che contiene proposte per risollevarne la qualità delle indagini e, più in generale, del corpo di Polizia. Sulla biografia si veda G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno. Dall'Unità alla regionalizzazione*, Bologna 2009, pp. 62-64. Per quanto riguarda il tema della memorialistica da parte dei funzionari di polizia, si veda M. Soresina, *Le memorie dei funzionari di polizia italiani nell'età liberale in una prospettiva comparata*, in «Studi Storici», n. 4 (2017), pp. 1097-1131, il riferimento a Bolis pp. 1105-1106.

¹¹ G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società*, Bologna 1871, pp. 635-637.

politici delle élite campestri – simboli dell’odiata politica della Destra – erano le manifestazioni criminali di un rifiuto, legittimamente accettato, del presente¹².

2. *I malfattori delle balle bolognesi*

In un saggio dal titolo *Bologna che scompare*, Alfredo Testoni¹³, noto commediografo e poeta della città felsinea, descriveva dei soggetti assai particolari che abitavano la città:

Scamiciati, con un cerchio d’ottone al braccio, sdraiati per terra al sole o seduti attorno a una catasta di legna, che accendevano in mezzo alle vie per cuocere saracche e abbrustolire polenta, nei giorni di festa diventavano i *buli*. Portavano calzoni di velluto color marrone, il giacchetto di panno bleu adorno di bottoni dorati, una fascia rossa in cintura, il fazzoletto di seta al collo, le anella d’oro alle orecchie, il bastoncino di bambou fra le mani e il cappello alto di feltro color nocchio la detto *èl ratt*. Erano sbarbati e solo sotto il labbro inferiore si lasciavano crescere un fiocchetto di barba, chiamata mosca, e due lunghi ricci cadere sulle guancie¹⁴.

L’immagine che il poeta rievoca, parlando dei meglio noti *buli*, nonché i facchini che si adoperavano presso le porte e le strade cittadine, ci porta a riflettere su una categoria sociale ben precisa. Chi erano i facchini? E quale collegamento vi era con il mondo della criminalità?

I facchini bolognesi svolgevano attivamente la propria professione principalmente presso le porte cittadine, laddove le norme daziarie sulla gestione delle merci in entrata, volute dal governo pontificio, richiedevano un controllo e uno spostamento delle stesse. Le merci in ingresso erano poi trasportate all’interno delle mura cittadine grazie a tali maestranze: ogni facchino faceva capo alla porta del quartiere in cui viveva, così da smistare la mercanzia nei locali del medesimo rione. Ed è proprio da tale professione su base rionale che si sviluppò tra i facchini un senso di solidarietà e aiuto reciproco, tanto che essi iniziarono ad utilizzare il termine *balla* per indicare l’area urbana servita da un gruppo preciso di facchini. Presto lo spazio cittadino venne ad essere suddiviso in tante *balle*, ossia in una rete di cosche nate tramite relazioni personali tra i membri di quella stessa corporazione e all’interno di un’area ben delimitata della città¹⁵. Diverse

¹² R. Canosa, *Storia della criminalità in Italia (1845-1945)*, Torino 1991, p. 41.

¹³ Sulla biografia di Alfredo Testoni (1856-1931) si veda la voce presso il *Dizionario Biografico degli Italiani*.

¹⁴ A. Testoni, *Bologna che scompare*, Bologna 1905, pp. 127-128.

¹⁵ Relativamente all’organizzazione delle *balle* cittadine, anche in riferimento al controllo da parte delle forze di Pubblica Sicurezza, si veda F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e*

furono le *balle* che costituirono progressivamente: alla più rinomata, era quella Grossa o di Piazza, seguivano quella di Torleone, di Saragozza, di Strada Stefano, delle Lamme, di San Felice, della Fondazza e della Montagnola¹⁶. È estremamente interessante osservare come le diverse bande avessero come punto di ritrovo un luogo eletto, solitamente una locanda o una osteria, in cui si riunivano per il dopo lavoro e, in un secondo momento, per l'organizzazione di futuri colpi criminali.

Il fatto che vi fossero luoghi precisi dove i membri di questa organizzazione si riunivano abitualmente costituisce una ulteriore prova che si tratta di un gruppo sociale – una sorta di *clan* o setta – assai strutturato al suo interno: un manipolo di uomini legati dall'esercizio di una attività precisa, il facchinaggio, secondo una gerarchia interna ben delineata, esposti quotidianamente alle vicissitudini della vita urbana e, perché no, in molti casi dediti ai vizi e al malaffare.

Va poi sottolineato che, nonostante «i facchini non erano necessariamente tutti delinquenti»¹⁷, nondimeno possiamo ipotizzare che il tipo di professione esercitata spingesse molti dei suoi membri ad immischiarsi nelle principali forme della delinquenza urbana: vuoi per soldi, vuoi per un miglioramento del proprio status sociale. Questa fu anche la visione sostenuta dal collegio difensivo durante il processo contro i malfattori bolognesi nel 1864¹⁸, il quale in riferimento all'organizzazione dei facchini in *balle* sostenne:

Noi sappiamo però che a Bologna con questa parola s' intende un numero di persone che si trovano insieme per determinata cosa, e questa parola *balla*, propriamente, non fu attribuita che ai consorzi dei facchini, ai facchini che, divisi nei diversi quartieri della città, si davano all'opera del facchinaggio. Tralascio dall'accennare che qualcheduno, per vaghezza, ha voluto applicare metaforicamente il significato di questa parola *balle*, ma noi bolognesi, di buona fede, non possiamo attribuirvi che quel significato che tutto il popolo ci ha sempre dato: se poi qualcuno degli individui componenti queste *balle*, tutto ad un tratto diventò malfattore, commise qualche reato, ma questo non vuol dire che le *balle* fossero organizzate ad esclusivo oggetto di attentare alle persone, ed alle proprietà, queste *balle* avevano

camorra (1859-1878), Torino 2015, pp. 134-139.

¹⁶ G. Savini, *La balla dalle scarpe di ferro*, in *Una società violenta. Morte pubblica e brigantaggio nell'Italia moderna e contemporanea*, D. Angelini, D. Mengozzi (curr.), Manduria, 1996, p. 133.

¹⁷ *Ivi.*, pp. 133-134.

¹⁸ Sul processo ai malfattori svoltosi a Bologna nel 1864, che vide coinvolti 110 imputati, si veda la ricostruzione storica di F. Martelli, *Un celebre episodio della storia giudiziaria bolognese. La cosiddetta Causa Lunga*, in «Strenna storica bolognese», 50 (2000), pp. 345-356; e la mostra ad esso dedicato *Ai tempi della Balla Grossa. Le imprese criminali di un'associazione di malfattori nella Bologna postunitaria*, (cur.) M. Fini, Biblioteca dell'Archiginnasio, 11 maggio-10 settembre 2017; il materiale della mostra è consultabile all'URL: <http://badigit.comune.bologna.it/mostre/balla-grossa/index.html>.

un altro scopo¹⁹.

Oltretutto, diverse furono le ordinanze emanate dal potere pontificio finalizzate direttamente al controllo di polizia nei confronti di tali soggetti, i quali mostrarono sin dal periodo successivo alla Restaurazione un certo grado di pericolosità. A titolo di esempio, il 9 gennaio 1817 venne emanato un decreto del legato pontificio volto a contrastare la pericolosità sociale dei facchini, i quali, organizzati per bande, reclamavano con insistenza pane e vino, divenendo una vera e propria piaga sociale. L'autorità decise di arginare tale fenomeno precisamente vietandone gli «attruppamenti» e condannando a venti bastonate gli elemosinieri. Ma non solo, venne persino istituito un registro presso ogni commissariato di polizia a cui i facchini dovevano registrarsi e fu anche imposto loro di indossare un contrassegno sul petto²⁰. È evidente, dunque, che queste diverse misure di polizia sono la spia di una certa propensione dei facchini alla delinquenza: probabilmente, il registro in cui venivano iscritti i membri della corporazione aveva la precisa funzione di controllare, per mezzo della schedatura, tutti gli individui appartenenti alle diverse bande, e di intervenire celermente nel caso in cui ve ne fosse stato bisogno.

La realtà però era ben diversa. Bologna, nei convulsi anni di passaggio dall'amministrazione pontificia a quella unitaria, si contraddistinse per una elevata criminalità urbana ed uno scarso controllo da parte degli organi di Pubblica Sicurezza²¹. Una situazione, a detta dei cronisti, a dir poco allarmante: l'assenza di forze di polizia aveva favorito l'emergere e il prosperare di nuclei organizzati di malfattori e criminali, a cui si sommarono una varietà di reati di vario genere, in particolare il furto. Una congiuntura che non poteva essere ignorata dalla stampa locale, assai attenta nell'informare la collettività dei principali fatti accaduti dentro le mura e nel contado.

Il 21 giugno 1860, *Il Canocchiale*, noto giornale umoristico cittadino²², in merito alla gestione della sicurezza pubblica, tracciava una situazione assai difficile.

¹⁹ *Requisitoria e difesa nella causa di associazione di malfattori e di altri crimi discussa dinanzi la Corte d'Assise di Bologna coll'aggiunta dei capi d'accusa ed una breve storia del processo*, pubblicazione fatta per cura della direzione della «Gazzetta delle Romagne», Bologna 1864, p. 245.

²⁰ G. Brini, *Artigiani a Bologna. Cenni di storia e attualità*, Bologna 1978, p. 70-75; T. De' buoi, *Diario delle cose principali accadute nella città di Bologna dall'anno 1796 fino all'anno 1821*, S. Benati, M. Gavelli, F. Tarozzi (curr.), Bologna 2005, p. 291.

²¹ Diversi sono gli studi sulla criminalità nel contesto urbano bolognese, si vedano ad esempio i seguenti saggi: *Criminalità e controllo sociale a Bologna nell'Ottocento*, G. Greco (cur.), Bologna 1998; G. Greco, D. Monda, *Bassifondi contemporanei. Malfattori, prostitute e vittime dentro la storia*, Cesena, 2003.

²² Riguardo l'attività del giornale si veda F. Cristofori, *Bologna come rideva. I giornali umoristici dal 1859 al 1924*, Bologna 1973, pp. 13-23.

L'articolo, dal titolo *La polizia*, riferiva della «piaga dolorosa che ci aggrava dipiù», ovvero i frequenti casi di criminalità urbana, prodotto della pessima gestione da parte del governo nei mesi precedenti. In particolare, si faceva riferimento alla decisione di Luigi Carlo Farini – che all'epoca dell'annessione era Dittatore dell'Emilia – di scarcerare «qualche centinaio di *malfattori matricolati*» detenuti presso il carcere di Castelfranco per volere dell'autorità pontificie, seppur ancora in attesa di un processo. Tale episodio, oltre che suscitare scandalo e timore tra la popolazione, venne letto dal quotidiano come la possibile spiegazione dell'elevata criminalità imperante nella città: «Non passa giorno, né notte senza che si sappia di molte aggressioni o furti; però i R. Carabinieri non si prestano per ombra, tengono anzi a cateneccio il quartiere in Palazzo acciò nessuno abbia la tentazione di incomodarli». Ma non solo, prosegue il giornale:

l'autorità politica si è resa vieppiù grave, e sonnolenta nelle sue mosse; si consumano invasioni con tale una finezza, una precisione, una maestria che c'è molto da imparare per il Questore, e suoi commessi; questi certamente non possono che guardarsi l'un altro per lo stupore; però cessata la meraviglia si staccano subito ordini perché una buona compagnia di guardie corra sul luogo... certo per arrestare i malfattori²³!!

I malfattori a cui si fa riferimento altro non sono che coloro i quali, in occasione dei moti scoppiati nel 1848, si resero colpevoli di «delitti gravissimi ed atroci» e, scampati alle maglie della giustizia papalina dandosi alla macchia, «furono fin ora chi a Costantinopoli chi in altri paesi lontani»; ed ora tornati in città, «girano sicuri le contrade di Bologna: credete che la Polizia se ne incarichi?»²⁴. Non è un caso, che tra i malfattori spatriati dopo il '48 a Costantinopoli vi fossero anche i fratelli Pietro e Giacomo Ceneri, noti delinquenti in città ed imputati poi nell'omonimo processo ai malfattori del 1864. Della figura di Pietro Ceneri ci informa il Pubblico Ministero Giovanni Montesoro, il quale nella sua requisitoria dinnanzi alla corte, sostenne:

Pietro Ceneri! di costui basta il nome, perché sia rivelata un'intera storia di grassazioni, d'invasioni, di misfatti d'ogni natura. [...] Egli emigrò in Costantinopoli, oh! se l'Oriente potesse ridire tutte le orribili nequizie de bolognesi che si recarono in quei luoghi! i delitti di cui in quest'aula si discute sarebbero un nonnulla, sarebbero una baja. Pietro Ceneri esulò; andò a Costantinopoli, girò per l'Oriente, sotto colore di fare negozio di bestiami, ma in realtà per fare il grassatore, per fare ciò che ha sempre fatto nella sua patria. Tornò sventuratamente a Bologna, e la sua venuta fu subito segnalata da grassazioni, da rapine, da invasioni, le quali rivelavano un

²³ «Il Canocchiale», *La polizia*, giovedì 21 giugno 1860.

²⁴ *Ibidem*.

ardimento nuovo, le quali rivelavano un malfattore di alta sfera²⁵.

È evidente, dunque, come il riferimento offertoci dal giornale satirico non fosse mera astrazione, ma facesse riferimento esplicito ad una realtà criminale ben nota all'epoca, quella dei malfattori, evocando le sagome di capi banda, come i fratelli Ceneri, famosi per le loro azioni delittuose.

In altre parole, la figura del malfattore nel contesto urbano felsineo sembra assumere una identità estremamente vivida: di costoro si conoscono i luoghi del ritrovo, le azioni delittuose, i membri legati a quel bassofondo settario. E ciò è reso possibile dalla narrazione offerta dai principali quotidiani, in prima linea nel raccontare e ricostruire tali vicende, talvolta denunciando le mancanze da parte delle forze di polizia, alle volte veicolando una immagine di illegalità diffusa e di pericolo costante per i cittadini e, soprattutto, per la tranquillità dell'ordine borghese.

3. I malfattori nelle campagne romagnole: tra immaginario banditesco e crimine associativo

Ad essere teatro di grandi crimini da parte delle associazioni di malfattori non furono solo i centri urbani, in quanto anche le campagne – in particolare quelle romagnole – si contraddistinsero per una marcata presenza criminale²⁶. Tuttavia, l'indagine sull'azione dei malfattori tende a farsi meno evidente nel quadro campestre: per il fatto che le terre romagnole videro una marcata presenza di forme brigantesche²⁷, risulta estremamente complesso tracciare un confine netto tra il malfattore e il brigante²⁸, due figure che spesso tendono a sovrapporsi, essendo entrambe dedite al furto e all'omicidio.

²⁵ *Requisitoria e difesa nella causa di associazione di malfattori*, cit., p. 24.

²⁶ R. Canosa, *Storia della criminalità in Italia*, cit., pp. 94-95.

²⁷ Sui briganti romagnoli si considerino i seguenti studi: G. Manzoni, *Briganti in Romagna*, II voll., Imola 1976; A. Vandini, *I briganti della palude. Cronaca, storia, miti e curiosità sui masnadieri di Romagna*, Ravenna 1996; R. Balzani, *Il brigantaggio nella Romagna napoleonica e pontificia. Un'ipotesi d'interpretazione*, in *Una società violenta. Morte pubblica e brigantaggio*, cit., pp. 41-72; F. Lombardi, *Briganti in Romagna. Secoli XVI-XIX*, Cesena 2009; D. Mengozzi, *La Romagna dei briganti e dei soversivi. Stereotipi e rappresentazioni in età moderna e contemporanea*, in «Romagna arte e storia», n. 111 (settembre-dicembre 2017-2018), pp. 5-14.

²⁸ Sul tema del brigantaggio pre e post unitario esiste una vasta storiografia: riguardo la figura del brigante e la costruzione di un immaginario collettivo da un punto di vista culturale-letterario, oltre che sociale, si veda lo studio offerto da G. Tatasciore, *Briganti d'Italia. Storia di un immaginario romantico*, Roma 2022; ed anche lo studio sul banditismo meridionale indagato da C. Pinto, *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870*, Roma-Bari 2019.

Si trattava di bande più o meno organizzate, facenti capo ad uno o più gregari che le reggevano e, oltretutto, coordinate attraverso codici di comportamento che regolavano i rapporti tra i membri della setta. L'Unificazione portò – anche in virtù di una precisa codificazione del diritto penale – ad una definizione più dettagliata di chi agiva in qualità di malfattore all'interno di una associazione, lasciando progressivamente in ombra la figura del brigante e al sistema per bande²⁹. Infatti non va dimenticato che dopo il 1861 il fenomeno del banditismo tese ad affievolirsi progressivamente³⁰ – secondo la parabola del *brigantaggio moribondo* di Scipio Sighele³¹ – sino a sparire, lasciando lo spazio ad una descrizione più dettagliata della criminalità organizzata in forma associativa, come quella dei malfattori³². Tuttavia, anche la figura del brigante fu oggetto sin dai primi anni dell'Ottocento di un processo di criminalizzazione, riconoscendo in costui i nuovi caratteri del criminale tipo volto a minacciare l'ordine pubblico, sovrapponendosi così all'immagine giuridica del malfattore. Dunque *brigante* e *malfattore* nella crisi successiva all'Unità trovarono una ragion d'essere anche nella legislazione penale, investendo entrambe le figure di un certo grado di politicità. Come ha messo in luce Monica Stronati, il permanere di un dualismo tra la criminalità associativa tra Nord e Sud ha favorito una legislazione criminale, sin dai primissimi anni della Restaurazione, sensibilmente distinta sebbene il modello francese ne costituisse la base teorica. Se al Nord il Codice penale sardo del 1859 all'art. 426 utilizzava la categoria di *associazione di malfattori*; di

²⁹ Come ha giustamente osservato Luigi Lacchè: «l'associazione di malfattori funge da 'modello', da concentrato teorico delle tematiche insieme del banditismo e del reato associativo. L'associazione rappresenta il primo elevato modello di compiutezza nella storia giuridica dei reati collettivi e dunque un obbligatorio ed ineludibile dato di partenza e d'arrivo al tempo stesso». Inoltre, va precisato che «l'associazione ha segnato, per numerosi aspetti, la fine di alcuni caratteri propri del sistema di repressione del brigantaggio nell'età anteriore: ha sostituito una figura unica e certa alla pluralità, che recava con sé un seguito di incertezza, confusione e prassi discordi, di fattispecie incentrate, invece, sull'*actum* e risultanti da diversi *genus* di reato: *furtum*, *homicidium*, *assassinium*; ha consentito, grazie alla sua flessibilità tecnica, di riconsiderare l'interno fenomeno del brigantaggio in termini nuovi», L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano 1998, pp. 284 e 286.

³⁰ F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Milano 1964, pp. 386-401, 407-408. Molfese ha giustamente notato che, a seguito della dura repressione successiva alla legge Pica, sul finire degli anni Sessanta il brigantaggio si era lasciato alle spalle i principali «motivi legittimistici dei primi anni» assumendo nuove rivendicazioni: «si qualifica come una manifestazione aperta di un cronico malcontento di carattere esclusivamente economico e sociale degli strati contadini più poveri del Mezzogiorno continentale», *ivi.*, p. 387.

³¹ S. Sighele, *Brigantaggio moribondo*, in *Il mondo criminale italiano*, A.G. Bianchi, G. Ferrero, S. Sighele (curr.), Milano 1893, pp. 208-276.

³² G. Tatasciore, *Briganti d'Italia*, cit., pp. 295-312.

contro, al Sud il Codice penale delle Due Sicilie del 1819, all'art. 154, riconosceva il reato di *comitiva armata*³³. È evidente, rapportando i due articoli, che il modello franco-piemontese si esprime con un certo grado di genericità al fine di colpire soggetti diversi appartenenti alle diverse realtà associative; dall'altro, il modello meridionale riconosceva il brigantaggio all'interno di una precisa fattispecie di reato, radicalmente diversa e meno vaga rispetto a quella dell'associazione di malfattori³⁴.

Si può sostenere che nella legislazione penale unitaria il reato di banditismo si sia velocemente assorbito in quello associativo dei malfattori, senza prevedere più una distinzione precisa e rendendo assai difficile distinguere processi intentati nei confronti dei briganti o di nuovi criminali organizzati in associazione: «pur traendo origine dal fenomeno del banditismo viene forzata ad un uso differente cercando di comprendere tutte le forme associative praticabili dai settori sociali che sfuggono ad un immediato controllo politico»³⁵. Tuttavia, appare interessante osservare anche la confusione all'interno del mondo giuridico dell'epoca. Si consideri una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 1878, laddove il ricorrente, accusato dinanzi ai giurati sia di attentato «avente ad oggetto di cangiare e distruggere la forma del governo e di portare il saccheggio in più comuni dello Stato, commesso in banda armata», sia di associazione di malfattori. Tuttavia, fece notare la Suprema Corte che la questione di associazione di malfattori non era presente nella sentenza di rinvio a giudizio e che «essendo il fatto avvenuto sotto lo impero delle leggi del 1819, avrebbe dovuto la questione formolarsi ne' sensi dello art. 154 dei quel Codice». Così che, sebbene la differenza dei termini previsti nei due codici penali, gli ermellini napoletani conclusero chiarendo: «Che comunque sia vero, che le leggi imperanti all'epoca del reato parlassero di comitiva armata non di associazione di malfattori, pure la cosa torna allo stesso, essendosi cagionato il nome non la

³³ Art. 426: «Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per se stessa un reato con la pubblica tranquillità», T. Ferrarotti, *Commentario teorico-pratico del Codice penale per gli Stati di S.M. Vittorio Emanuele III colla comparazione dei codici penali di tutta la penisola italiana, del codice austriaco, del giure romano e del diritto penale francese*, 0, p. 65; art. 154: «È comitiva armata quella che in numero non minore di tre individui, dei quali due sieno portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti», in A. Chauveau, E. Faustin, *Teorica del codice penale*, tomo II, Napoli 1856, p. 6. Si veda anche L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, cit., pp. 340-341.

³⁴ M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), pp. 962-963.

³⁵ *Ivi.*, p. 963.

sostanza»³⁶.

Questa ambivalenza la si ritrova nelle cronache del periodo le quali raccontano ancora di episodi criminali messi in opera da «malandrini» o «malviventi», in alcuni casi si parla espressamente di «briganti», ma sembra non essere ancora entrato nel linguaggio corrente il termine *malfattore*. Tuttavia resta il fatto che «i gruppi non erano particolarmente numerosi, né, forse, esisteva uno stabile collegamento fra di essi; par d'intuire solo un generico accordo per la definizione di precisi ambiti d'azione»³⁷.

Alla base di questa situazione permaneva però l'annoso problema della gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza nelle campagne. Il persistere di una situazione di illegalità diffusa fu la conseguenza dell'assenza di organi di polizia volti a presidiare quelle terre, facendo così prosperare le azioni criminali dei manutengoli a danno di proprietari terrieri e delle case coloniche. Inoltre, la Curia romana, prima, e il neonato Stato italiano, poi, mostrarono diverse difficoltà nel fornire uomini e presidi per piegare le scorribande criminali³⁸: una piaga che spinse addirittura alla creazione di forze di presidio atipiche, in aggiunta all'organico ufficiale presente, come nel caso ravennate dei «Guardiani o Custodi Campestri», chiamati a presidiare terreni e bestiame dei magnatizi locali dai potenziali furti da parte dei malviventi³⁹. Una misura, quest'ultima, che tentò di arginare un problema ben più ampio: a dover essere presidiati non erano solo i terreni dei notabili, bisognava garantire il sistema delle comunicazioni lungo le principali arterie stradali delle diligenze e dei corrieri postali, facili bersagli dei malfattori, così come era necessario assicurare il controllo dei centri amministrativi a livello locale. Un controllo che spesso, anziché essere assicurato dalle forze di pubblica sicurezza 'ufficiali', veniva amministrato tramite quella che Roberto Balzani ha definito la «rivoluzione notabile», nonché l'intervento di notabili – spesso possidenti locali – che si assicuravano protezione e controllo sociale con la creazione di forze di polizia parallele a quelle pontificie e, in generale, deputate a intervenire laddove il potere statale veniva meno⁴⁰.

Le campagne romagnole, dopo l'Unità, divennero così un luogo tipico della criminalità associativa: si arrivò a sostenere che «le associazioni politiche in

³⁶ Corte di Cassazione di Napoli, udienza del 28 maggio 1873, in «Gazzetta del Procuratore», anno VIII, n. 44, p. 528.

³⁷ R. Balzani, *Il brigantaggio nella Romagna napoleonica e pontificia*, cit., p. 43.

³⁸ Sulle forze di polizia in Romagna si vedano i seguenti saggi: G. Santoncini, *Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato pontificio (1848-1850)*, Milano 1981; S.C. Hughes, *Probing the Police in the Past. An Italian Case Study*, in «Criminal Justice Review Volume», vol. 13, n. 2 (1988), pp. 21-40.

³⁹ R. Balzani, *Il brigantaggio nella Romagna napoleonica e pontificia*, cit., p. 54.

⁴⁰ *Ibidem*.

Romagna sono una *tradizione*⁴¹, con la conseguente creazione dello stereotipo del «romagnolo delinquente», che divenne la base dell'immagine negativa delle terre romagnole e del mondo contadino che si mantenne intatta sino alla fine del secolo: «Vi è stata un'epoca nefasta, non molto lontana da noi, in cui la Romagna era scorrazzata da banditi; ne subentrò un'altra in cui essa fu insanguinata dagli accoltellatori»⁴². Si andarono a legare così assieme una pluralità di suggestioni (dal tema povertà del mondo agreste, all'analfabetismo, fino al permanere di credenze e miti popolari) funzionali a modellare – nel quadro del positivismo ottocentesco – la figura sociale del delinquente tipo⁴³.

La Romagna divenne vittima di un «mito negativo» quando le condizioni socio-economiche fecero emergere nel dibattito parlamentare e politico, in particolare negli anni della Destra storica⁴⁴, la suggestione di una ipotetica 'questione romagnola' circa la pubblica sicurezza⁴⁵. Una narrazione, questa, volta a sottolineare come proprio quella «dimensione associativa» prefigurasse «uno degli snodi decisivi della misteriosa rete malavitosa-eversiva»⁴⁶. Un giudizio estremamente negativo, ben radicato nella pubblicistica del tempo, come testimonia nelle sue memorie il comandante delle forze di P.S di Ravenna, Domenico Cappa, di stanza in quegli anni: «Dunque io andava a Ravenna!... nelle Romagne!... in quelle terribili Romagne, dipinte in quell'epoca specialmente, a così foschi colori da tutta quella stampa, non seria, che non vaglia fatti, casi, ambienti e circostanze, e pronuncia *ex cathedra*, i suoi verdeti, quasi sempre, o molte volte

⁴¹ A. Comandini, *Le Romagne. Dieci articoli da giornale*, Verona, 1881, p. 14 (corsivo mio).

⁴² R. Garofalo, *L'assassinio nelle Romagne*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. III, C. Lombroso, R. Garofalo, E. Ferri (curr.), Torino 1882, pp. 99-106, qui p. 99.

⁴³ S. Pivato, *Il romagnolo "delinquente"*, in *Una società violenta. Morte pubblica e brigantaggio*, cit., pp. 193-203.

⁴⁴ Una forte critica verso la colpevolizzazione dei romagnoli e promossa dalle forze moderate è fornita da una inchiesta sulla Romagna pubblicata da Alfredo Comandini, giornalista e politico romagnolo e deputato del collegio di Cesena nel 1892, il quale rifiuta l'equivalenza del sistema associativo al sistema settario: sebbene vi fu un periodo in cui tali consessi operarono in modo settario, ora nel rinnovato sistema liberal-costituzionale – riconosce l'autore – «siamo lieti di dichiarare che tutte quelle innumerevoli associazioni popolari di Romagna nutrivano, come nutrono oggi, aspirazioni che la legge, in nome della sancita libertà d'opinione non può combattere, e che non temono la pubblica discussione», A. Comandini, *Le Romagne*, cit., p. 14.

⁴⁵ R. Balzani, *La regione immaginata. Miti e rappresentazioni della Romagna fra '800 e '900*, in *I Quaderni del "Cardello"*, vol. 5 (1995), pp. 7-28. Si veda anche per l'aspetto associativo cittadino Id. *Circoli e politica. Le origini della consociazione repubblicana ravennate (1863-1872)*, Bologna 1993.

⁴⁶ *Ivi.*, p. 14.

almeno, lontani dal vero»⁴⁷.

L'associazionismo, pratica assai presente in quelle terre sin dai tempi napoleonici, venne così presto giudicato da uomini politici ed intellettuali come un fenomeno da sottoporre a controllo per via della sua pericolosità sociale⁴⁸; essi suggerirono l'esistenza di una diffusa strategia sovversiva e, oltretutto, ipotizzarono come dietro a tali circoli serpeggiasse lo spirito giacobino dei propri adepti contro la sicurezza del neonato Stato unitario⁴⁹. Tale minaccia necessitava di essere corretta prontamente al fine di arginare l'aumento dei delitti di sangue e, come suggerisce Raffaele Garofalo, tale riforma poteva realizzarsi solo attraverso un risanamento portato avanti dai cittadini più eminenti: «Bisogna persuadersi che in Romagna lo spirito settario è tale che, fuori le associazioni e senza di esse, è affatto impossibile fare alcuna opera utile. Sono appunto queste associazioni la prima cosa da non distruggere ma da riformare, e ciò non può farsi che dai più illuminati e venerati cittadini, alcuni dei quali dovrebbero consacrare a tale opera la loro esistenza»⁵⁰.

Tra le principali penne intente a descrivere la figura del 'romagnolo delinquente', oltre il già citato Garofalo, ritroviamo quella di Guglielmo Ferrero⁵¹, discepolo della sociologia criminale di matrice lombrosiana tardo ottocentesca ed intellettuale *sui generis*. Ferrero, scrivendo per *Il mondo criminale italiano*, si convinse di poter fornire uno studio – dalla spiccata vena etnografica – concernente quelle terre e i suoi omini, rintracciando quelle che, a suo giudizio, furono le «condizioni morali della Romagna»⁵². Essa veniva descritta come una regione

⁴⁷ D. Cappa, *Trentadue anni di servizio nella polizia italiana. Nuove memorie del maggiore Cav. Domenico Cappa*, G. Arrighi (cur.), Milano 1893, p. 74. La figura di Cappa, inviato alla Questura di Ravenna negli anni difficili tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta, fornisce una ricostruzione assai nitida, anche se spesso apologetica, dei fatti accaduti nella città ravennate (pp. 92-137). In particolare le azioni della setta degli accoltellatori (probabilmente anche per il legame familiare che lo legava, in qualità di cugino, con l'assassinato Procuratore del Re, Cesare Cappa, accoltellato dalla setta). Anche Cappa, così come il Bolis, con i suoi due volumi di memorie rientra a pieno titolo nel genere di gran successo delle memorie poliziesche, si osservi nuovamente M. Soresina, *Le memorie dei funzionari di polizia italiani nell'età liberale in una prospettiva comparata*, cit., pp. 1115-1120.

⁴⁸ Sulla genesi e la fenomenologia del sistema settario/associativo, si veda lo studio offerto da S. Sighele, *La delinquenza settaria*, in *Archivio di psichiatria*, cit., vol. XVII, pp. 217-242.

⁴⁹ Riguardo alla gestione e allo scioglimento delle associazioni politiche si veda R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna 1980, pp. 27-36.

⁵⁰ R. Garofalo, *L'assassinio nelle Romagne*, cit., p. 106.

⁵¹ Sulla biografia si veda la voce P. Treves, *Ferrero Guglielmo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 47, Roma 1997, pp. 17-27.

⁵² G. Ferrero, *I violenti e i frodolenti in Romagna*, in *Il mondo criminale italiano*, A.G. Bianchi, G. Ferrero, S. Sighele (curr.), Milano 1893, pp. 277-326.

che mostrava i segni di un ambiente estremamente arretrato, priva del ben che minimo progresso, se non addirittura paragonabile allo stato di natura del Contrattualismo classico: «La Romagna è uno degli ultimi e meno imperfetti esemplari, che rimangono in Europa di società a tipo di violenza. [...] Poiché la violenza è il primo periodo di una civiltà è naturale che in Romagna la società e l'uomo abbiano molto ancora di primitivo»⁵³. Una realtà sociale, dunque, che si manifesta per dei tratti specifici e tali da definire una figura negativa, socialmente riconosciuta come tale, e caratterizzata da precisi tratti psicofisici: un temperamento aggressivo ed istintivo, soprattutto quando si tratta di usare la violenza, dedito alla socialità e alla convivialità a tavola⁵⁴.

Elementi quest'ultimi che, non considerati gli aspetti positivi dal punto di vista folclorico, non lasciano spazio a dubbi circa l'innata inclinazione alla violenza e alla criminalità: una devianza criminale che trova una sua manifestazione – sostiene Ferrero – all'interno di rete associative o di circoli territoriali, così che «quando una associazione politica si fonda in Romagna per il carattere speciale delle società a tipo di violenze di creare le forti, solide, compiute amicizie, si trasforma rapidamente in una fratellanza, in una specie di *clan*, tra i cui membri intercedono i rapporti della più stretta solidarietà e mutuo aiuto»⁵⁵. Un impianto associativo che certamente ha finalità politiche, ma che va ben oltre il solo proselitismo dottrinale, configurandosi come un legame solidaristico così resistente – non è un caso che l'Autore utilizzi il termine *clan* – da spingere i membri ad oltrepassare, laddove necessario, anche la legge dello Stato, macchiandosi di qualche reato pur di preservare la rispettabilità di qualche compagno o l'onore della congregazione: «Ogni associazione romagnola non include il mutuo aiuto nel cerchio ristretto degli scopi della società; ma la solidarietà universale, l'unione per la vita e per la morte, si trasforma in un piccolo *clan*, quasi un piccolo esercito accampato di fronte al nemico, in cui bisogna sentirsi fratelli in

⁵³ *Ivi.*, p. 280.

⁵⁴ *Ivi.*, pp. 287-288; 281-282. Sull'impulsività legata al tema dell'onore nel romagnolo si veda anche il giudizio del Comandini: «una delle cause materiale e principalissime di frequenti reati di sangue in Romagna si è l'abuso del porto d'armi. Abbiamo detto anche che il romagnolo quando impugna l'arma è quasi sempre dominato dall'esagerato sentimento della propria dignità, che egli reputa offesa da colui contro cui vuole inveire. [...] In questione di dignità personale il popolo romagnolo non conosce mezzi termini; ogni menomazione di questa dignità è grave, e merita l'istessissima pena, si tratti di un vero attentato contro l'onore, o si tratti di una semplice lesione all'autorevolezza», A. Comandini, *Le Romagne*, cit., p. 26. Si consideri anche il giudizio di G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società*, cit., pp. 674-685.

⁵⁵ *Ivi.*, p. 294.

tutto e per tutto»⁵⁶. Ed ecco che questo tipo di convivenza legittima l'illegalità, che prende ora la forma dell'omicidio, il quale «da mezzo normale di lotta tra gli individui è diventato un mezzo normale di lotta politica e contro gli avversari è lecito», ora l'aspetto di un «sistema di rimozione» rivolto contro funzionari pubblici e amministratori poco graditi⁵⁷. Non restava altro da fare, di fronte a questa situazione, per il potere politico liberale che mettere mano a quella 'cassetta degli attrezzi repressivi' fatta – conclude Ferrero – di «ammonizioni, invii a domicilio coatto, scioglimento di società, processi politici, con lunghissime detenzioni preventive; tutti gli strumenti più diabolici di tortura morale»⁵⁸.

Giunti sino a qui sarà ammesso domandarsi: perché tanta attenzione all'essenza criminale della società romagnola e alla sua vocazione associativa per fini politici, quando l'oggetto di indagine ha come protagonisti i malfattori?

È lecito pensare che lo stesso quadro politico-sociale romagnolo che sino ad ora si è presentato – sebbene avendo cura di ridimensionare il giudizio del Ferrero – mostri una certa propensione alla corruzione dei suoi uomini. Ma la riflessione sul tema delle associazioni di malfattori nelle campagne deve necessariamente tenere conto che si tratta di un vero e proprio caso di costruzione sociale del male riferito a un preciso territorio: l'assenza di tale consapevolezza e l'accettazione acritica che la Romagna sia in sé una terra di banditi e masnadieri pronti al peggio delitto non spiegherebbe in modo preciso un fenomeno criminale esistente e, peraltro, fornirebbe una lettura parziale di un processo socio-giudiziario ben più complesso ed ancora poco approfondito. In altre parole, ci si può interrogare su come e in quale misura l'immagine, fornita da Ferrero, dell'apparato di associazioni generiche con fini politici inclini a degenerare in società di tipo malavitoso abbia condizionato il reale sistema settario a scopo criminale. Insomma, invece che vagheggiare l'immaginario del malaffare immaginato come una mera rete di banditi o piccoli criminali riuniti in un sistema settario e privi di qualsiasi rivendicazione o affiliazione politica, appare più opportuno, come sottolineato da Giuseppe Pasolini, concludere che «La Romagna non è covo di malfattori, ma i malfattori ci covano»⁵⁹; ossia, è possibile ipotizzare che l'associazionismo politico – assai fiorente nel territorio romagnolo – potesse inconsciamente 'corrompersi' ed assumere una natura illecita e criminale.

⁵⁶ *Ivi.*, pp. 294-295.

⁵⁷ *Ivi.*, pp. 292-293.

⁵⁸ *Ivi.*, p. 292.

⁵⁹ P.D. Pasolini, *Giuseppe Pasolini (1815-1876). Memorie raccolte da suo figlio*, vol. II, Torino 1915, p. 178.

4. *I malfattori ravennati. Tra crimine ordinario e rivendicazioni politiche*

Questi interrogativi conducono a riflettere sul noto processo che si svolse presso la Corte d'Assise di Ravenna nel 1874. Al banco degli imputati sedeva un gruppo di ventitré uomini ravennati, tutti accusati di appartenere alla temutissima associazione di malfattori detta degli *accoltellatori*⁶⁰. Ma chi erano tali loschi soggetti? E perché erano imputati con ben tredici capi d'accusa?

In totale furono 107 i colpi di pugnale inferti, 15 il numero delle vittime e solo 6 gli anni di attività della setta: dati che certificano il grado di violenza che si respirava nella città di Ravenna tra il 1865 e il 1871. Il contesto urbano ravennate ricordava, per molti dei luoghi e per via dei soggetti che vi agirono, alcuni capitoli del romanzo del Manzoni: le osterie come luogo d'aggregazione criminale, i vicoli e gli incroci delle vie, così come le porte cittadine, al calare dell'oscurità, figure indefinite con abiti e palandrane scure attendono reggendosi in maniera furtiva, al pari dei bravi in attesa del noto parroco, l'arrivo della vittima successiva. L'arma del delitto maggiormente impiegata dai *malfattori* era il coltello – raramente si esplose dei colpi di pistola – strumento assai più silenzioso e adatto all'attentato notturno; essi lasciavano poi le vittime morire, riverse in pozze di sangue, lungo il ciglio di quelle strade buie e sempre più insicure.

Così che nel giro di pochi anni «la città di Ravenna fu afflitta da una gravissima piaga. Si trattava niente meno che alcuni perversi, spinti dall'ambizione di prepotere sull'intero paese, legatisi tra loro in un abbominevole e misterioso sodalizio di sangue sugli agenti del pubblico potere»⁶¹. Un mistero che andò ampliandosi, foraggiando le paure dei cittadini⁶², ogni volta che in città circolava la notizia di un nuovo assassinio e che raggiunse il suo apice con l'aprirsi del processo nell'ottobre del 1874, durante il quale si fecero i nomi dei malfattori e si tentò di svelare la rete malavitosa esistente in città⁶³. Ma chi erano costoro?

⁶⁰ In relazione alla setta degli *accoltellatori* ravennati e al processo del 1874 si vedano le seguenti ricostruzioni: F.M. Agnoli, *Gli Accoltellatori*, Ravenna 1981; C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna (1865-1875). Un processo costruito*, Ravenna 1983; F. Benigno, *La mala setta*, cit., pp. 290-294.

⁶¹ L. Miserocchi, *Ravenna e ravennati nel secolo XIX*, Ravenna 1927.

⁶² Una testimonianza degli eventi criminali che si susseguirono a Ravenna è fornita dalle memorie e le corrispondenze di Giuseppe Pasolini, si veda P.D. Pasolini, *Giuseppe Pasolini (1815-1876). Memorie raccolte da suo figlio*, cit., pp. 151-181.

⁶³ Giovanni Bolis sottolineò che «persino nei centri più considerevoli di popolazione, di pieno giorno si commettono vendette feroci; il nemico persegue il suo nemico col pugnale o col moschetto dell'assassino, e l'apposta e l'uccide sulla strada, sulle piazze, in mezzo ad un popolo intero che assiste spaventato o indifferente al sanguinoso spettacolo, che non fa un passo per arrestare il colpevole, che non pronuncia una sola parola perché la giustizia lo

Si sarebbe portati a pensare di essere dinnanzi ad assassini di professione, abili nel maneggiare il coltello e colpire nei punti vitali; in realtà tutt'altro, il gruppo malavitoso altro non era composto che da uomini del popolo: chi faceva l'operaio, chi l'artigiano, chi l'oste e qualche vagabondo. Tuttavia, le singole biografie ci rivelano particolari estremamente significativi per comprendere quale legame li unisse e quali furono i moventi che li spinsero a compiere tali reati.

Era assai nota in Ravenna la Società di Mutuo Soccorso, organizzazione sorta ad opera di Giovanni Cavalcoli e avente come fine quello di sostenere in maniera filantropica i propri membri⁶⁴. In realtà questa era solo la facciata che nascondeva, come ricostruì il Pubblico Ministero, una organizzazione malavitoso dedicata a funestare la tranquillità pubblica:

Uomini tristi, a questi gruppi appartenenti, ma in diverse Società separati, cominciarono ad avvicinarsi ed intendersi: e congiunti nello stesso bisogno di procacciarsi denaro per continuare la scioperata vita, e di dominare col terrore per impedire l'andare della giustizia, convennero ben presto nello stesso concetto di ogni cosa ottenere, colla violenza, le minacce, e l'assassinio. [...] Fu dopo l'istituzione di questa Società che la Città ebbe ad essere funestata da gravi e sempre crescenti misfatti che testé atterrirono la Città, e la presentarono all'intera Nazione come un *covo di malfattori*⁶⁵.

L'intento del PM era quello di mostrare che dietro a tale Società si celasse la setta degli accoltellatori, il cui associarsi era ben lungi dal voler perseguire scopi filantropici, bensì quello di coordinare l'attività criminale per motivi che non sempre trovarono una spiegazione precisa.

Anche le colonne de' *La Nazione* di Firenze esprimevano in termini simili il volto criminale che si celava dietro a tali consessi:

Molte sono le associazioni che in Ravenna e nel territorio circostante si reggono, ordinate con intenti di mutuo soccorso o di leciti scopi politici, ma in effetto tendenti e cospiranti ad una guerra continua contro l'ordine e la sicurezza pubblica. [...] Tutte queste società non agiscono isolatamente, ma si concertano a si aiutano a vicenda, ed hanno relazioni con altre società in Romagna. Genti di sangue notissime vi fanno parte; si radunano nelle bettole, e reclutano il grosso delle loro file nell'infima classe della popolazione.⁶⁶

raggiunga e lo colpisca», G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società*, cit., p. 675.

⁶⁴ C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna*, cit., pp. 193-201

⁶⁵ Requisitoria del Pubblico Ministero Bonelli Domenico, udienza (di seguito *ud.*) 3 novembre 1874, il resoconto stenografico delle udienze venne pubblicato da «Il Monitore delle Romagne» come supplemento nei seguenti numeri: 1-79; le copie anastatiche sono state poi ripubblicate da G. Ravaldini, *Il processo degli accoltellatori*, Ravenna 1979.

⁶⁶ «La Nazione» di Firenze, 15 giugno 1868.

Testimonianze che ci portano a riflettere sull'interrogativo posto in partenza relativamente ad una possibile vocazione *politica* dell'Associazione. La risposta va cercata sfruttando due approcci metodologici distinti: innanzitutto, analizzando contesto politico-sociale ravennate, nella fase di passaggio tra il regime del Papa e quello unitario, in cui si possono rilevare i principali movimenti politici risorgimentali; ed, in seconda battuta, avendo cura di collocare le biografie degli accoltellatori all'interno di una cornice più ampia, che vada oltre la mera definizione di malfattore sorta con il procedimento in Assise, e che prenda in esame testimonianze diverse: dalla carta stampata, alla letteratura d'appendice, dal dibattito parlamentare alla memorialistica del mondo borghese.

Per fare maggiore chiarezza, è possibile cogliere l'esperienza degli *accoltellatori* attraverso più piani di lettura che, oltre alla sterile rievocazione dei fatti criminali, aprono a verità assai più significative: si intreccerà il piano criminale con quello della rivendicazione politica; si includeranno nell'indagine tanto gli echi risorgimentali del repubblicanesimo mazziniano quanto i nuovi stimoli dell'Internazionalismo; si considereranno, inoltre, sia le pretese per migliori condizioni economiche sollecitate dalla trasformazione delle relazioni lavorative in senso capitalistico – non stupisce, ad esempio, che alcuni degli assassini della setta siano indirizzate proprio contro gli ufficiali daziari – sia le proteste contro le misure di polizia, come nel caso della “legge dei sospetti”. Una situazione a dir poco esplosiva, in cui le forze d'opposizione si espressero «attraverso un sovversivismo permanente contro le autorità, con generiche ribellioni e con la cospirazione settaria»; così che, per una sorta di eterogenesi dei fini, tutti questi elementi trovarono una valvola di sfogo nell'azione dei malfattori ravennati, ormai divenuti «simbolo dello stato d'animo della parte più povera della popolazione, che in quelle vendette vedeva le proprie “vendette”, salvo poi ricadere, il giorno dopo, nella fame di sempre, destinata a perpetuarsi finché non si trovano forme di lotta diverse»⁶⁷.

È debito poi aggiungere che le forme della violenza settaria sono state corroborate da un dottrinarismo di matrice democratica ben radicato nel contesto romagnolo: si pensi, ad esempio, che la maggior parte degli imputati avevano abbracciato convintamente le armi al fianco di Garibaldi, combattendo per la causa unitaria nazionale⁶⁸, in quanto essi vedevano nel processo risorgimentale

⁶⁷ C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna*, cit., pp. 78-79.

⁶⁸ Per citare le biografie di alcuni imputati: Aristodemo Pascucci partecipò alla spedizione in Tirolo nel 1866 e presso Mentana nel 1867; Respicio Badessi decise di seguire Garibaldi tra il 1862-63 e fu presente sull'Aspromonte; Domenico Bendazzi e Leopoldo Stinchi si imbarcarono con i Mille; mentre Achille Severi e il Conte Rutilio Corradini Pignatta andarono oltralpe partecipando all'impresa contro la Prussia nei Vosgi del 1870. Vd. A. Milandri, *Romagna 1848-1874. Leggende, fatti e misfatti*, Cesena 2002, pp. 57-58.

lo spiraglio per la rivoluzione repubblicana echeggiata da Mazzini e propagandata in Romagna da Aurelio Saffi – sebbene poi le sorti unitarie tesero ad innestarsi attorno alla corona sabauda. Il tema della ‘sconfitta’ da parte dei democratici non spense i fervori rivoluzionari e la vicenda degli accoltellatori rappresenta in pieno queste aspirazioni⁶⁹. E ancora, che dire del fatto che lo stesso Cavalcoli, fondatore della Società di Mutuo Soccorso e primo esponente della setta, fu il principale rappresentante del repubblicanesimo in città, facendo della sua Osteria della Speranza – egli era un oste – il principale luogo di ritrovo dei repubblicani ravennati⁷⁰? L’osteria divenne, anche nella cronaca pubblica, il luogo principale del malaffare: essa era descritta come luogo più basso e malsano della società, frequentata da personaggi loschi e poco raccomandabili che parevano usciti dal romanzo dell’Eugen Sue. Riguardo alle riunioni che si svolgevano in queste bettole, il comandante di Polizia Cappa ci fornisce una descrizione assai evocativa:

Si riunivano la notte in una località composta di varie stanze, località appartata, ben s’intende. In una di quelle stanze, poggiata solidamente su due traverse di legno massiccio, mostrava la sua pancia maestosa una grossa botte, la quale, doveva assolutamente essere sempre piena di buon vino, per estinguere la sete degli associati. [...] Ciascuno, al ritrovo notturno, volgeva la spina, empiva il bicchiere e beveva alla salute del nobile sodalizio. [...] Fra i bicchieri e le pipe, venivano innanzi i giornali tutti: si leggeva, si commentava, si discuteva; ci si accalorava, e Dio sa quali infamie venivano fuori da quelle bocche avvinazzate!...⁷¹

Tuttavia, scorrendo le carte processuali non traspare quasi nulla relativamente all’aspetto politico, se non pochi richiami espliciti alle appartenenze politiche dei membri delle associazioni e accenni al loro passato come volontari. L’accusa preferì celare tali adesioni politiche, ritenendole assai ‘scomode’ e da perseguire attraverso la via della giustizia ordinaria, anche se ben conosciute dalle forze di polizia (come ribadirà il questore Luigi Serafini), scegliendo di mostrare solo l’aspetto della delinquenza ordinaria perpetrata da una banda pericolosa. In definitiva, si assiste ad una operazione che divenne abituale nell’Italia liberale e che nel contesto ravennate fece sì che:

Gli ambienti governativi rifiutarono sempre di ammettere un intento politico nei delitti degli accoltellatori, ma fu più che altro una mossa tattica da parte loro poiché in questo modo, di fronte all’opinione pubblica, fu più facile giustificare una pesante opera di repressione contro i democratici in genere e i repubblicani in

⁶⁹ Relativamente al mito risorgimentale e alle illusioni mazziniane si veda R. Balzani, *Memoria e nostalgia nel Risorgimento. Percorsi di lettura*, Bologna 2022.

⁷⁰ C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna*, cit., pp. 124-125.

⁷¹ D. Cappa, *Trentadue anni di servizio nella polizia italiana*, cit., pp. 99-100.

particolare, facendola apparire come un normale operazione di lotta al brigantaggio e alla delinquenza comune⁷².

L'unico riferimento politico esplicito pronunciato dal PM durante la sua requisitoria finale concerneva il cambiamento di orientamento della Società di Mutuo Soccorso che, a partire dal 1871, aveva aderito alla causa Internazionalista assumendo la nuova denominazione in Fascio Operaio. Una scelta ideologica sicuramente non casuale. L'esperienza francese della Comune, consumata nel sangue tra il marzo e il maggio 1871, fu un punto di svolta significativo nell'assunzione di nuovi paradigmi, sorti a partire dalla Prima Internazionale, all'interno dell'associazionismo italiano⁷³. Se non altro, i fatti di Parigi determinarono l'abbandono definitivo delle idee democratiche del primo risorgimento – basti pensare che Mazzini, ormai sconfessato dopo le sue posizioni sulla Comune, si spense nel 1872 –, spostando così la lotta politica di tali organizzazioni su posizione anarchico-socialiste nate dal confronto tra Marx e Bakunin sull'aprirsi degli anni Settanta del secolo⁷⁴. Una testimonianza ancora più significativa nel sancire la trasformazione politica da parte di queste realtà politiche fu la Conferenza di Rimini nell'agosto del 1872. A poca distanza da Ravenna, la città di Rimini diede vita, grazie anche al contributo dei principali esponenti dell'Internazionalismo italiano come Carlo Cafiero e Andrea Costa, alla Federazione italiana dell'Associazione internazionale dei lavoratori che, sebbene la sua parabola durò sino al 1878, rappresentò un'esperienza significativa nel coordinare il panorama associativo internazionalista regionale⁷⁵. Una realtà ben strutturata che già nel 1874 contava sul territorio nazionale ben 26.074 aderenti affiliati a 129 sezioni, i cui centri principali si situavano soprattutto nelle province centrosettentrionali⁷⁶.

Ed ecco che, considerando il nuovo quadro politico-sociale venutosi a creare tra il 1871-72, è possibile comprendere in modo migliore le parole dell'accusa durante il processo ravennate del 1874 secondo cui alla fine «malfattori e

⁷² C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna*, cit., p. 125.

⁷³ Sulla Comune di Parigi si veda N. Lisanti, *Dallo Stato borghese al governo della classe operaia. Gli avvenimenti, le idee, le interpretazioni della Comune di Parigi del 1871*, Torino 1971.

⁷⁴ N. Rosselli, *Saggi sul Risorgimento e altri scritti*, Torino 1946, pp. 271-283.

⁷⁵ Sulle origini del movimento socialista si veda: N. Rosselli, *Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872)*, Torino 1972; G. Manacorda, *Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle origini alla formazione del Partito socialista (1853-1892)*, Roma 1953; A. Romano, *Storia del movimento socialista in Italia*, Milano-Roma 1954.

⁷⁶ F. Della Peruta, *La consistenza numerica dell'Internazionale in Italia*, in «Movimento Operaio», I-II (1949-50), pp. 104-108.

Internazionalisti sono la stessa identica cosa»⁷⁷. Il venire meno di questo scarto, rivelava una connessione che legittimava una nuova azione penale verso nuovi soggetti politici e confermava così la tesi secondo cui attorno alla setta degli accoltellatori si celassero vivi sentimenti politici⁷⁸. Un panorama che ci porta inevitabilmente a riconoscere una chiara evoluzione all'interno del sistema dell'associazionismo politico, ormai sbilanciato su posizioni internazionaliste. Lo dimostrano in aggiunta i grandi moti insurrezionali, molti dei quali falliti o parziali, avvenuti in diversi capoluoghi tra il 1874 e il 1877 e la spietata persecuzione giudiziaria che ne seguì presso le principali Assise⁷⁹. Una sequela di processi che videro susseguirsi davanti alle giurie i principali esponenti della galassia sovversiva, tutti chiamati a rispondere del reato di *associazione di malfattori*⁸⁰.

Senonché la categoria giuridica del malfattore, già sufficientemente abusata, divenne l'abito con cui vestire, ma soprattutto spiegare, il radicalismo anarchico che si affacciava in maniera minacciosa. Una presa d'atto che ci permette di tornare alla premessa del nostro discorso, chiudendo se non altro un cerchio, laddove le parole citate di Costa durante il suo processo nel 1876 testimoniano una evoluzione ed un recepimento della nozione di *malfattore* con una declinazione spiccatamente politica:

In fondo l'*associazione di malfattori* se pur rimandava, nei timori del legislatore, ai minacciosi recenti episodi di brigantaggio, tuttavia poteva svolgere solo una preminente funzione razionalizzatrice: di un'imputazione, cioè, che sostituisse la precedente stratificata terminologia del reato. Ma sarebbe soprattutto servita, nella sua potenziale estensibilità, a qualificare altri fenomeni, dall'associazione di stampo mafioso e camorristico, alla delinquenza 'comune', alle società anarchiche e politiche, ritenute sovvertitrici dell'ordine pubblico⁸¹.

5. Il dibattito parlamentare attorno i malfattori

⁷⁷ Ud. 3 novembre 1874, «Monitore delle Romagne», n. 49.

⁷⁸ Riguardo alla costituzione dei primi nuclei anarchici e le strategie spionistiche della polizia si veda P. Brunello, *Storie di anarchici e di spie. Polizia e politica nell'Italia liberale*, Roma 2009.

⁷⁹ G. Berti, *La sovversione anarchica in Italia e la risposta giudiziaria dello stato (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38 (2009), pp. 580-600. L'autore fornisce una ricostruzione assai dettagliata dei principali processi a partire dagli anni Settanta sino alla crisi di fine secolo, si rimanda alla bibliografia riportata.

⁸⁰ Come ha sottolineato Berti: «Tra la fine del 1878 e gli inizi del 1879, pertanto, il governo aumentava la stretta repressiva verso gli internazionalisti, equiparandoli e denunciandoli ovunque come malfattori, cioè come delinquenti comuni. Si trattava di far passare l'Internazionale come un'immensa associazione di delinquenti al pari di mafiosi, camorristi, contrabbandieri, colpiti dall'articolo 426 del codice penale», *ivi.*, pp. 587-588.

⁸¹ L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, cit., p. 307.

I clamori dei reati che terrorizzarono la provincia di Ravenna non rimasero dei meri titoli per i giornali locali, anzi essi divennero oggetto di un intenso dibattito, tanto da destare preoccupazioni tra i parlamentari delle file del partito moderato. Tra questi il deputato Giuseppe Finzi – mazziniano della prima ora durante gli anni risorgimentali, poi attestatosi su posizioni moderate – nella seduta della Camera dei Deputati, riunita a Firenze a Palazzo Vecchio, del 17 giugno 1868 chiese la parola per presentare la propria *Interpellanza sui fatti di Ravenna*⁸². Il dibattito parlamentare che ne seguì, prolungandosi anche nella seduta del giorno successivo, dimostrava una forte attenzione da parte del mondo politico al tema della sicurezza pubblica, focalizzandosi in particolare – da notare la presenza del Ministro dell’Interno Cadorna – sulle modalità di mantenimento e di repressione dei fenomeni di criminalità. In altre parole, la questione, rimbalzata tra ‘destra’ e ‘sinistra’ parlamentare, tornò immancabilmente a riguardare l’opportunità di introdurre una legislazione straordinaria, o meglio extralegale, per arginare la piaga della criminalità nelle Romagne. Il ricordo della Legge Pica era ancora vivo, e non sorprende che molti deputati moderati vedessero in una sua estensione una soluzione doverosa anche per le passate legature pontificie.

L’onorevole Finzi, prendendo la parola in Aula, indirizzò la sua invettiva all’assenza di sicurezza e al permanere di organizzazioni dedite al malaffare; ma non solo, l’interrogativo che egli pose riguardò il carattere originario di queste organizzazioni, come se fosse possibile riscontare in quelle comunità un atavismo biologico: «Signori, io non mi dissimulo che vi ha da essere in quelle popolazioni qualche cosa di affatto indigeno, che o non è comune o è un’esagerazione di quella che si scorge nelle altre province del regno. [...] Le province romagnole erano certamente quelle che, a differenza di tutte le altre d’Italia, non si vedevano tutelate da regolare giustizia». Ne consegue, prosegue il Deputato, che tali terre furono barbaramente afflitte da una delinquenza endemica, quale esito inevitabile determinato dall’assenza della Giustizia: «Questa situazione di mancanza di regolare e sociale giustizia doveva necessariamente produrre ed ha prodotto il sentimento d’individuale difesa, di difesa a piccoli gruppi, di consociazione clandestina; doveva produrlo, l’ha prodotto, e le associazioni nelle province romagnole si moltiplicarono infinitamente». Un discorso, dunque, che vedeva nelle organizzazioni criminali, nonché i malfattori, una sorta di giustizia parallela rispetto quella ufficiale, i cui torti erano affidati a banditi che dominavano quelle terre e ivi vi applicavano una sorta di legge indigena. Tali associazioni prosperavano – continua Finzi – grazie al fatto che i loro adepti venivano

⁸² Atti Parlamentari (poi *AP.*), sedute del 17-18 giugno 1868, in *Rendiconti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei Deputati (dal 28 aprile al 24 giugno 1868)*, vol. VI, Firenze 1868, pp. 6762-6801.

reclutati «tra uomini di idee e di opinioni diverse, comunisti con uomini profli-gati, perché doppio era l'intento: vi era l'intento politico, vi era l'intento della difesa personale, e ci volevano dei sicari al servizio dei primi per resistere ai sicari ufficiali». Una situazione simile fece sì che «l'abito si è contratto da quelle popolazioni di fare piuttosto fidanza con la giustizia delle sette e la giustizia clandestina, anziché con la giustizia pubblica, con la giustizia sociale»⁸³.

La risposta del ministro dell'Interno del secondo gabinetto Menabrea, Carlo Cadorna, replicò all'interpellanza insistendo che la crisi dell'ordinamento pubblico in Romagna era da ricercare nei «danni morali e poi sociali» causati dai governi pontifici precedenti, i quali avevano lasciato queste terre in una condizione di marginalità e assenza di Giustizia, piantando «profonde radici che non si possono in brevissimo tempo estirpare». Tuttavia, Cadorna rifiutò l'assunto secondo cui dietro a tali fenomeni criminali vi fosse uno scopo politico; a suo giudizio invece la questione riguardava l'ordine pubblico: «qui non si tratta che di facinorosi e di assassini, si tratta unicamente di fatti delittuosi i quali hanno contristato tutte le popolazioni e gli uomini delle varie opinioni». Una risposta, questa, che trovava il suo fondamento nei dati – esposti dal Ministro – sulla criminalità della Provincia di Ravenna, che, dal settembre al maggio dell'anno corrente, mostrarono un tasso di delinquenza estremamente elevata: 64 i soli omicidi, 237 le grassazioni e 481 furti, per un totale di 1.119 reati⁸⁴.

Una mole di reati sufficienti, agli occhi del Ministro Cadorna, per affermare la propria «profonda convinzione che questi fatti non sono individuali, ma *sono la conseguenza di un'associazione di malfattori*»⁸⁵. Ed ecco ritornare, anche nella relazione del Ministro, l'immagine negativa e costruita di tali consorterie, di cui venivano descritti i caratteri settari e la comune indole dei membri a compiere reati. E non sorprende che per fare ciò Cadorna abbia riportato, citandoli testualmente, alcuni passi di una relazione – a noi oggi sconosciuta – proprio sulle associazioni di malfattori ravennati redatta dal Procuratore del Re Cesare Cappa, rimasto vittima degli *Accoltellatori* il 1° giugno 1868. Così riporta il Ministro:

In questa città e campagna non una, ma più sono le società, parecchie delle quali, costituite con apparenza di mutuo soccorso, di sociale convegno e di lecito scopo politico, altro non sono che tante specie di sette segrete contro la sociale sicurezza. [...] Sebbene in apparenza dirette a buon fine, od almeno innocue, mirano allo scopo ricordato di somministrare il mezzo ad alcuni per primeggiare, ad altri d'impunemente delinquere ed a molti di premunirsi contro i soprusi dei malvagi,

⁸³ AP., *ivi.*, p. 6764.

⁸⁴ AP., *ivi.*, p. 6766.

⁸⁵ AP., *ivi.*, p. 6767 (corsivo mio).

associandosi loro o facendosi amici⁸⁶.

In definitiva, la risposta di Cadorna riguardo agli eventi in Romagna altro non poteva essere che una riaffermazione pronta della legalità attraverso i mezzi ordinari della legge, «il Governo ha usato ed usa colla maggiore energia possibile tutti i mezzi legali che sono in suo potere»; in quanto, solo laddove vige giustizia, «la repressione giudiziaria è, nei paesi liberi, la sola che possa frenare i delitti»⁸⁷.

Richiami, questi ultimi, ad un legalismo integerrimo che mal, o poco, si accostava alla realtà dei fatti, in particolare per quanto riguardava la gestione della pubblica sicurezza in città. Basterebbe prendere in esame le misure adottate dal Questore Luigi Serafini – inviato a Ravenna nel 1871 e ricordato nelle memorie del sottoposto comandante Domenico Cappa, celebre per essere «uno dei migliori d'Italia» e noto per «quella cara e non mai abbastanza ammirata *linea burocratica*»⁸⁸ – per comprendere quanto i sacri principi del garantismo della legge fossero ben lungi dall'essere rispettati. Il Questore, noto in città per la sua tendenza ad applicare la legge sulle ammonizioni del 6 luglio 1871, si fece subito un nome ammonendo nel giro di pochi mesi ben 300 sospetti. Ma non solo, quest'ultimo fu assai abile a fabbricare la cornice entro in cui collocare il processo agli accoltellatori del 1874: forzando le dichiarazioni dei testimoni e servendosi di alcune testate giornalistiche, quei «giornali delle Prefetture (i quali sono trombe più o meno squillanti dei prefetti)», per fomentare un clima di insicurezza pubblica al fine di dimostrare che tale situazione era opera esclusiva della setta⁸⁹.

In realtà questo modo di agire così spregiudicato da parte del Questore aveva come fine ultimo quello di perseguire i primi nuclei degli Internazionalisti, così come dimostrato dalla sua carriera successivamente, quando sarà spostato a Firenze nel 1878 e qui sarà implicato nella vicenda della bomba esplosa in via Nazionale⁹⁰. L'evento venne immediatamente attribuito agli Internazionalisti, tanto che alcuni soggetti saranno prontamente arrestati, tra cui Cesare Batacchi⁹¹ che casualmente era stato scarcerato poco prima dell'evento e

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *AP.*, *ivi.*, p. 6769.

⁸⁸ D. Cappa, *Trentadue anni di servizio nella polizia italiana*, cit., pp. 75-122.

⁸⁹ Si vedano le critiche mosse da un opuscolo di orientamento fortemente democratico e dal registro estremamente satirico, apparso anonimo nel 1872 – probabilmente attribuibile alla penna del poeta Adolfo Borgognoni –, contro il potere moderato cittadino e le condizioni della Romagna, dal titolo *Divagazioni d'un malfattore di Ravenna a proposito d'un recente opuscolo sulla Romagna*, Ravenna, 1872, pp. 4, 27-32.

⁹⁰ A. Romano, *Storia del movimento socialista in Italia*, vol. III, Roma 1956, pp. 322-325.

⁹¹ Sulla biografia si veda la voce L. Trentin, *Batacchi Cesare*, in *Dizionario biografico degli italiani*,

successivamente accusato e arrestato nuovamente, per poi essere condannato all'ergastolo⁹². Coincidenze che portarono a credere che si trattasse di un piano messo a punto dalle forze di P.S. guidate proprio da Serafini per piegare la forza d'opposizione⁹³. Pertanto, diviene plausibile quanto è stato detto sul conto di Serafini:

non appare perciò arbitrario affermare che un intrigo e una serie di intimidazioni poliziesche del genere di quelle che caratterizzarono il mandato fiorentino di Serafini avevano accompagnato anche il processo di Ravenna, soprattutto in considerazione delle strane e inspiegabili circostanze venute alla luce nell'esame del dibattimento e delle palesi identità di situazioni che si verificarono a Ravenna e a Firenze, non ultima delle quali fu l'uso disinvolto e personale della stampa locale da parte del questore⁹⁴.

A rompere però la ricostruzione dei fatti fornita dalla forza di maggioranza fu l'intervento del deputato Domenico Farini, il quale mosse accuse pesanti riguardo l'operato del Governo e delle forze giudiziarie rispetto gli eventi di Ravenna. Molti degli arresti furono eseguiti anche senza il mandato dell'autorità giudiziaria, vale a dire che vennero eseguiti per fare in modo che «la pubblica coscienza si commuovesse, e credesse vedere in questo procedere del Governo, non la ricerca d'un reo che ogni uomo civile condanna, ma un colpire a caso ed in massa persone che si ritennero non di altro ree che di appartenere a determinate associazioni politiche». Anche lo stesso Farini tornò a sottolineare che tali società, tanto deprecate dalle forze di maggioranza, non erano «associazioni segrete, non sette come oggi si va dicendo, ma associazioni autorizzate dalla legge, e che esistono a Ravenna come esistono in tutti gli altri paesi»⁹⁵.

Se non altro l'obiettivo dell'intervento di Farini fu quello di ricontestualizzare il discorso attorno al sistema di associazioni, mostrando che esse non erano «pericolosi *clubs* di Giacobini» e cercando così di dissolvere l'assunto ormai divenuto imperante secondo cui i reati avvenuti in città fossero opera dei membri di un organizzazione settaria: «Si vorrebbe ricercare, cioè, la causa dei reati in associazioni di malfattori che si vestirebbero di un carattere politico, per aver

vol. 7, Roma 1965, pp. 188-189.

⁹² Riguardo il processo per la bomba di via Nazionale nei confronti degli anarchici si veda A. Romano, *Storia del movimento socialista in Italia*, cit., pp. 328-337; A. Angiolini, *Cinquant'anni di Socialismo in Italia*, Firenze 1904, pp. 180-188; E. Ciacchi, G. Galzerano, *Cesare Batacchi. Un innocente condannato all'ergastolo*, Casalvelino Scalo 2021.

⁹³ La tesi della cospirazione costruita da Serafini sostenuta anche da F. Benigno, *La mala setta*, cit., pp. 355-356.

⁹⁴ C. Bassi Angelini, *Gli «accoltellatori» a Ravenna*, cit., p. 235.

⁹⁵ *AP.*, seduta 17 giugno 1868, p. 6770.

libito al mal affare. Sarebbero sette segrete che, vestendo apparenze innocue, per valersi dei diritti sanciti dalla legge, non avrebbero per iscopo che il delinquere». L'intervento di Farini, se non altro, aiuta a fare luce sulla confusione da parte del mondo parlamentare riguardo alla natura di tali realtà associative, le quali si configurarono come un microsistema a livello provinciale che fu travolto da un'ombra negativa, frutto di un discorso pubblico che vide in quest'ultime il consesso dei soggetti più loschi, il cui unico scopo era la delinquenza. Sostiene Farini:

E fermandomi ancora un momento sulle vere associazioni politiche, io non nego che in un'associazione politica possano intrudersi degli uomini perduti; ma io nego che ciò avvenga conscia l'associazione; nego che queste associazioni si facciano mandatarie di misfatti. [...] Perseguitate con ogni pertinacia i malfattori, liberateci dagli assassini, noi vi applaudiremo, noi vi benediremo; ma non vi lasciate condurre nella via lubrica del sospetto con la quale dà il capogiro, e vi trascina nel vortice dell'arbitrio⁹⁶.

Il proseguito della discussione parlamentare – riapertasi nella seduta del giorno successivo, 18 giugno – spostò l'attenzione dell'Aula sul tema delle misure legali esistenti per contrastare tali fenomeni criminosi. In particolare, il deputato Pietro Donati, pur lodando la decisione del Ministro di non adottare misure straordinarie, mostrò una velata approvazione nel caso in cui si fosse deciso di introdurle. Un giudizio che nasceva dall'interrogativo sul motivo per cui, malgrado la presenza di leggi per contrastare tali fenomeni, la città di Ravenna fosse comunque teatro di numerosi reati: «Come mai questi mezzi che pur possono bastare a guarentire la pubblica sicurezza, a reprimere l'audacia dei malfattori, come mai, dico, si manifestarono sino ad oggi così inefficaci all'uopo?»⁹⁷. Un interrogativo che, così esposto, svelava l'eventuale legittimazione statale di un sistema di controllo e punizione più egemonico rispetto la prassi ordinaria: nonostante, dunque, ad essere elogiata da Donati fu la scelta di procedere per le vie ordinarie da parte dell'esecutivo, dalle sue parole traspare una difficoltà ad abbandonare certe misure di polizia assai comuni nei primi anni unitari⁹⁸. Lo dimostra ad esempio, il richiamo agli eventi dei malfattori della *balla* bolognese e alle misure che furono messe in campo in quell'occasione:

Abbiamo presenti i fatti di Bologna, abbiamo presente l'associazione di malfattori. Se vero la fama suona, a quell'epoca molti deputati di diverse parti fecero ressa intorno al barone Ricasoli, che allora

⁹⁶ AP., *ivi.*, pp. 6776-6777.

⁹⁷ AP., *ivi.*, p. 6782.

⁹⁸ Appare assai interessante lo studio offerto da Laura Di Fiore riguardo alle pratiche di polizia e di spionaggio nei confronti dei liberali e dei democratici L. Di Fiore, *Da liberali a criminali. I patrioti del Risorgimento meridionale*, in «Storica», n. 73 (2019), pp. 53-89.

presiedeva il Consiglio dei ministri, perché applicasse a quella provincia delle leggi eccezionali. L'onorevole Ricasoli tenne fermo, respinse questa proposta, e pensò che colle leggi ordinarie la pubblica quiete a Bologna avrebbe potuto essere ristabilita. Sì, o signori, pensò così e raggiunse il suo scopo; ma l'uomo a cui fu affidato il difficile compito si chiamava il commendatore Magenta. Ed è certo, o signori, che in tempi eccezionali se non si vogliono attivare dei provvedimenti straordinari, conviene avere almeno degli uomini straordinari⁹⁹.

Nella conclusione compare un richiamo a quegli *uomini straordinari*, che rinvia inevitabilmente all'attività spregiudicata condotta dal questore Serafini, alter ego del Magenta attivo a Bologna, i cui provvedimenti assunsero in pieno quel carattere straordinario.

La permanenza di misure extralegali se non altro denotava, e lo sottolineò chiaramente Francesco Crispi prendendo la parola, che «la domanda di poteri eccezionali è una confessione d'incapacità». Ancora, il deputato d'Agrigento, riprendendo il discorso di Farini, convintamente criticò il Governo, addossandone la colpa di non sapere gestire l'ordine pubblico e, pertanto, costretto a trovare altre vie di giustificazione/legittimazione:

Signori, vi dissi che gente poco abile [si riferisce ai funzionari di P.S.], ignara delle abitudini e dei costumi dei paesi fu gettata nelle varie province del regno. Naturalmente ne veniva per conseguenza che, non sapendosi rendersi ragione che gli avvenimenti fossero imputabili al loro metodo, essi fossero costretti a sopporre avvenimenti ed associazioni che non esistono. Quindi essi son venuti a fare dei processi di fantasia, che, invece di darci la vera indicazione dei reati avvenuti nel regno, servirono coll'assoluzione a togliere al potere quell'autorità che solo dalla giustizia può ottenere¹⁰⁰.

Una opposizione assai dura che, a scanso di qualche momento di ironia – «Il ministro dell'interno ieri vi ha fatto il ritratto degli accoltellatori. Mi parve assistere alla lettura di una pagina di Eugenio Sue» – lasciava intendere un modo di operare da parte delle forze pubbliche e giudiziarie sufficientemente deprecabile, bel lontano dai principi costituzionali sui cui si reggeva il giovane Stato: «Da ciò, o signori, derivano quei processi mostruosi ai quali abbiamo assistito in questi ultimi tre anni; processi in cui centinaia di uomini vanno innanzi alle Assise, per cui bisognò costruire delle speciali gabbie. Questi sono fatti di cui la civiltà deve inorridire, e che ai nostri civilizzatori è sembrato atto di buona politica»¹⁰¹.

⁹⁹ AP., seduta 17 giugno 1868, p. 6783.

¹⁰⁰ AP., *ivi*, p. 6787.

¹⁰¹ AP., *ibidem*.

6. *La figura del malfattore tra scienza giuridica e statistica criminale*

Le vicende sin qui descritte hanno messo in luce la cornice pubblica, o meglio sociale, nella quale si inserisce figura del malfattore, nonché il dibattito politico in merito alla gestione dell'ordine pubblico. Poco si è detto invece sul tema della repressione giudiziaria, e tanto meno si è fatta luce sul dibattito nella dottrina giuspubblicistica circa il crimine associativo. L'analisi della legislazione penale, non rende solo manifesto un preciso reato come quello dell'associazioni di malfattori, ma fornisce una pluralità di indizi e suggestioni per osservare i meccanismi attraverso i quali lo Stato liberale proteggeva e tutelava l'ordine collettivo¹⁰². Non stupisce che il dibattito tra i giuristi presto andò focalizzandosi proprio sulla legittimità della figura delittuosa dell'associazione di malfattori, vedendo in essa una implicita volontà da parte del legislatore di limitare il diritto, costituzionalmente garantito, ad associarsi liberamente¹⁰³. L'orizzonte normativo entro cui si conduceva la repressione giudiziaria rimaneva caratterizzato dal permanere dello spettro delle *classes dangereuses*, le quali divennero ben presto lo specchio della "classe criminale" così come immaginata dal «progetto giuridico ad egemonia borghese»¹⁰⁴. In altre parole, la repressione penale nei confronti dei malfattori trovava il suo fondamento non solo nell'esistenza della norma positiva, ma anche in quei «modelli ideal-tipici, di natura essenzialmente letteraria, che agitati o delineati per ragioni d'ordine politico, diventavano in seguito strumento di auto-percezione e di costruzione identitaria», divenendo poi nella prassi quotidiana «pratiche d'ordine» per mezzo delle quali «il crimine

¹⁰² G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922)*, Bari 1979; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, A. Schiavone (cur.), Bari 1990, pp. 147 ss; C. Guarnieri, *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, R. Romanelli (cur.), Roma 1995, pp. 378-386.

¹⁰³ Riguardo al diritto d'associazione nell'Italia liberale si veda: E. Cheli, *Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici*, in *La pubblica sicurezza*, P. Barile (cur.), Vicenza, 1967, pp. 265 ss; F. Sofia, *Il diritto d'associazione nella crisi di fine secolo: l'Italia in una prospettiva comparata*, in «Cheiron», n. 18 (2001), pp. 85-138; si consideri anche una indagine più ampia sul dissenso politico: U. Allegretti, *Dissenso, opposizione politica, disordine sociale: le risposte dello Stato liberale, in La criminalità. Annali della Storia d'Italia*, L. Violante (cur.), vol. 12, Torino 1997, pp. 730 ss.

¹⁰⁴ L. Lacchè, *La paura delle "classi pericolose". Ritorno al futuro?*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 1 (2019), pp. 159-178, cit. p. 163. Più nel dettaglio da un punto di vista giuridico P. Marchetti, *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38 (2009), pp. 1009-1080.

organizzativo viene ad essere identificato e represso»¹⁰⁵.

Un sistema penale che, nei difficili anni dell'unificazione giuridica sino al 1889, con l'entrata in vigore del primo Codice penale unitario, tradusse il reato associativo nei termini di una *anticipazione* del pericolo, punendo sin dal suo sorgere la manifestazione del reato¹⁰⁶. La sfiducia da parte del mondo giuridico rispetto le prime organizzazioni associative, soprattutto se caratterizzate da scopi politici, favorì l'accettazione alla dispensa – per lo meno temporanea – dei capisaldi della penalistica liberale¹⁰⁷: ad essere punito non era più il solo «principio di esecuzione», bensì era sufficiente l'intento o l'ideazione¹⁰⁸.

È proprio a partire da questa premessa che è possibile comprendere la genesi dell'art. 426 del Codice penale sabaudo che prevedeva il reato *dell'associazione di malfattori*: «Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per se stessa un reato con la pubblica tranquillità»¹⁰⁹. Nell'articolo viene identificato un reato contro la pubblica tranquillità e la sicurezza dello Stato¹¹⁰, indice

¹⁰⁵ F. Benigno, *Ripensare le "classi pericolose" italiane: letteratura, politica e crimine nel XIX secolo*, in *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 70.

¹⁰⁶ «L'associazione di malfattori, il vagabondaggio, la distribuzione di scritti clandestini, da ultimo le associazioni non autorizzate, hanno infatti un carattere comune, che è quello di mettere in inquietudine la società a pei pericoli che le minacciano, anziché e per la loro intrinseca immoralità, e pel loro pericolo presente, e di potersi a più buon diritto noverare fra gli *atti preparatorj*, anziché e fra i reati consumati», A. Chauveau, E. Faustin, *Teorica del codice penale*, tomo II, Napoli, 1856, p. 43 (corsivo mio). Sempre sulla categoria giuridica sfuggibile del malfattore si veda anche il saggio di L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, cit., pp. 305-306. Per la giurisprudenza si veda invece la sentenza n. 811 del 16 ottobre 1863 della Corte di Cassazione di Milano in *Collezione ufficiale delle sentenze della Corte di Cassazione del Regno. Giurisprudenza criminale*, Genova 1863, p. 354.

¹⁰⁷ Sul doppio livello di legalità dello Stato liberale l'indagine più attenta è quella offerta da M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1900)*, in *Storia d'Italia, Annali 14. Legge, Diritto e Giustizia*, L. Violante (cur.), Torino 1998.

¹⁰⁸ C. Fiore, *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, in «Studi Storici», 29, n. 2 (1988), pp. 421–436.

¹⁰⁹ T. Ferrarotti, *Commentario teorico-pratico del Codice penale per gli Stati di S.M. Vittorio Emanuele III colla comparazione dei codici penali di tutta la penisola italiana, del codice austriaco, del giure romano e del diritto penale francese*, Torino 1860, p. 65.

¹¹⁰ Si veda M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 2 (1977), pp. 608 ss. Come ha osservato Luigi Lacchè inoltre «L'associazione di malfattori rimanda ad un bene giuridico prontamente e compiutamente avvertito. La qual cosa è ben rappresentata dal codice penale napoleonico nel quale il sodalizio criminoso, che pur è rivolto alla commissione di delitti contro le persone e la proprietà, assume i connotati del reato contro la *paix publique*», L. Lacchè, *Alle origini della associazione per delinquere. Crimen plurium, concorso e reato plurisoggettivo tra*

dell'intento di preservare lo spazio pubblico, eminentemente borghese e concepito come insieme di persone e proprietà, dall'azione criminale che può nascere dalla pratica associativa: «l'oggetto della tutela [...] allude ad una istanza di pura conservazione, ed ha come inevitabile conseguenza la configurazione del delitto politico in termini di mera *disobbedienza al comando*, al di fuori di qualsiasi considerazione in ordine alle effettiva idoneità lesiva dei beni ed interessi oggettivamente rilevabili»¹¹¹. Perché il reato sussistesse, era necessaria la partecipazione di almeno cinque persone, le quali, per il loro semplice associarsi, divenivano passibili di denuncia nel caso in cui si fossero poste lo scopo di nuocere. Pertanto, l'utilizzo del lemma *per se stessa* forniva il pretesto per punire in via precauzionale il riunirsi in associazione: infatti, come si è detto, «il reato associativo anticipa la soglia della punibilità ad un momento precedente allo stesso tentativo dei reati-scopo»¹¹².

Il contenuto dell'articolo veniva rafforzato dall'articolo successivo, il 427, che recitava: «Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati»¹¹³. Ecco che veniva esplicitata l'equiparazione fra sistema associativo e organizzazione per bande, oltre che giustificata la punizione penale anche solo per l'atto preparatorio. Inoltre, l'organizzazione per bande preannunciava implicitamente altri reati come il furto e il saccheggio, i cui proventi potevano essere divisi e distribuiti tra i membri. La pena che veniva così prevista, contenuta all'art. 428, poteva variare «secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto», comandando o i lavori forzati o la reclusione¹¹⁴.

In definitiva, uno sguardo più attento ai diversi articoli permette di cogliere il tenore sommario nell'enunciazione del reato di associazione di malfattori, rivelando una buona dose di discrezione per il magistrato deputato ad emettere la sentenza. Un reato che proprio per la sua natura così sfuggibile, così come formulato dal legislatore, dirà Francesco Carrara, «non ha ragione di esistere»¹¹⁵;

antico regime e XIX secolo, in «Annali della facoltà di Giurisprudenza, Storia del diritto e teoria politica. Università degli studi di Macerata», II (1989), p. 619.

¹¹¹ G. Brunelli, *Alle origini dei limiti alla libertà di associazione politica (giurisprudenza e prassi di fine Ottocento)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 18 (1989), pp. 395-539, cit. p. 410.

¹¹² *Ivi.*, p. 407.

¹¹³ T. Ferrarotti, *Commentario teorico-pratico del Codice penale*, cit., p. 66.

¹¹⁴ Art. 428: «Gli autori, direttori o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto»; *ivi.*, p. 67.

¹¹⁵ F. Carrara, *Associazione per delinquere secondo l'abolito codice toscano*, in *Enciclopedia giuridica*

non a caso, l'aggiornamento della materia penale operata da Zanardelli nel 1889 portò all'abolizione di tale fattispecie di reato, con l'introduzione del nuovo reato d'associazione a delinquere (art. 248)¹¹⁶. Un perfezionamento auspicato da molti giuristi¹¹⁷, soprattutto per la scelta di abbandonare il termine *malfattore* e di inserire il reato non più nella categoria dei delitti contro la sfera pubblica, bensì in quella dell'ordine pubblico¹¹⁸.

Lasciando da parte il dibattito giuridico, il quale ci porterebbe ad approfondire anche le casistiche sottoposte ai giudici della Cassazione e la loro interpretazione, è opportuno spostare l'attenzione su un aspetto ancora poco approfondito, ossia sui dati relativi al reato d'associazione. Già Scipio Sighele nel 1893 richiamava all'attenzione del fenomeno: «Uno studio completamente trascurato finora dagli interpreti delle statistiche giudiziarie penali, è stato quello che riguarda il fenomeno dell'associazione criminale»¹¹⁹. Lo studio delle statistiche giudiziarie rappresenta uno strumento prezioso per l'approfondimento dei fenomeni criminali nell'Italia liberale e per la comprensione dell'incidenza della criminalità in connessione all'aspetto sociale, sia nella scala nazionale sia nel contesto regionale¹²⁰. In tal senso, i dati conservati nelle tabelle statistiche offrono una piattaforma di apprezzabile valore per lo storico contemporaneo, non solo per una ricerca meramente *quantitativa*, bensì soprattutto per un'analisi *qualitativamente* più ampia ed articolata dei fenomeni sociali¹²¹. Pertanto, il fenomeno criminale dell'associazione di malfattori, descritto fin qui nella veste di fenomeno sociale, politico e letterario, non può non essere indagato anche in

italiana, vol. I, parte IV, Milano 1884, p. 1118. Riguardo l'opposizione sui delitti politici del giurista lucchese si veda M. Sbriccoli, *Politica e giustizia in Francesco Carrara*, in *Francesco Carrara nel primo centenario dalla morte*, Atti del convegno internazionale Lucca-Pisa (2-5 giugno 1988), Milano pp. 441-450.

¹¹⁶ Sulla nuova normativa riguardo i reati d'associazione a delinquere si veda lo studio di G. Insolera, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983.

¹¹⁷ Un dibattito assai acceso lo si ebbe sulle principali riviste giuridiche del tempo, al riguardo si veda F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 36 (2007), pp. 697-742, in particolare pp. 721-726.

¹¹⁸ G. Brunelli, *Alle origini dei limiti alla libertà di associazione politica*, cit., pp. 420-424.

¹¹⁹ S. Sighele, *La statistica del delinquente associato*, in *Archivio di psichiatria*, cit., vol. XIV, p. 219.

¹²⁰ Sullo studio del fenomeno della delinquenza da un punto di vista statistico non si possono non menzionare le ricerche comparate di E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1892, pp. 203-364.

¹²¹ Su quest'ultimo punto appare condivisibile la proposta interpretativa offerta da M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 29, n. 2 (1989), pp. 491-501.

termini giuridico-statistici, mettendo in luce il manifestarsi del reato dinnanzi alle Corti d'Assise nel decennio che dal 1880 giunge al 1889.

L'indagine statistica offerta da Sighele mostra che nel decennio in esame i reati giudicati dalle Assise italiane «sono annualmente 1,65 e gli individui accusati 2,85 ogni 10,000 abitanti». Osservando l'andamento annuale delle cause, così come nel numero degli accusati giudicati, si apprezza una diminuzione progressiva, sebbene non sempre lineare: se nel 1880 le cause erano 5.861 – e gli accusati 10.581 – nel 1889 le cause scesero a 4.179, mentre gli accusati a 7.155¹²². Una decrescita che può essere spiegata, da un lato, considerando il maggiore controllo da parte delle forze di Pubblica sicurezza in seguito ai difficili anni dell'unificazione – soprattutto laddove il reato associativo era più marcato, come nel caso della Romagna; dall'altro, esaminando la minore propensione da parte della magistratura ad applicare l'*ex* articolo 426. Non va dimenticato, inoltre, che in quegli stessi anni la preoccupazione principale non era più rivolta al sistema associativo come quello rappresentato, prima dai banditi, poi dai malfattori, bensì ai gruppi anarchici e socialisti, nuova minaccia per lo Stato nella crisi di fine Secolo.

Tuttavia, questi primi dati ci forniscono il *trend* per il solo reato d'associazione di malfattori, pertanto una stima parziale, benché tali processi vedessero gli imputati rispondere anche di altri reati o delitti. Andando più nel dettaglio, si può cogliere che le bande erano maggiormente portate a commettere reati contro la sicurezza dello Stato – nonché delitti politici – con una media degli accusati pari a 6.33; seguivano poi i reati contro la forza pubblica (2.74); le grasazioni e ricatti con omicidio (2.27); il furto semplice (2.11)¹²³. Riguardo al delitto politico, che spicca rispetto a tutti gli altri, Sighele afferma che esso rappresenta «per eccellenza il reato che deve commettersi col consenso di più persone» e che, proprio in virtù del suo carattere, esso richiede che si «manifesti sotto forma collettiva, giacché l'idea di commetterlo non può sorgere in un individuo altro che dopo aver vissuto in un ambiente che abbia fatto germogliare quell'idea»¹²⁴. In tal senso, si nota che la complicità diviene l'elemento fondamentale affinché si manifestino i delitti contro lo Stato e, lo si è detto, l'organizzazione settaria dei malfattori fu l'esperienza più considerevole.

Significativi anche i dati relativi ai delitti contro la proprietà, come nel caso dei furti. Sighele vide nell'esperienza delle associazioni il «fenomeno

¹²² Riguardo i dati si veda S. Sighele, *La statistica del delinquente associato*, cit., p. 223. Si riportano di seguito i dati annuali in relazione alle cause definite: 1880: 5.861; 1881: 5.921; 1882: 4.978; 1883: 4.691; 1884: 4.413; 1885: 4.557; 1886: 4.202; 1887: 4.704; 1888: 4.357; 1889: 4.170.

¹²³ *Ivi.*, p. 230; per le altre casistiche di reato si veda la tabella del Sighele.

¹²⁴ *Ivi.*, p. 231.

caratteristico dei ladri» e ciò era dato da una ragione ben precisa: «il furto è un delitto che la grande maggioranza dei delinquenti è sempre disposta a commettere, essendo meno ripugnante all'organismo dell'omicidio ed avendo un movente e uno scopo di utilità universale»¹²⁵.

Riassumendo, si è osservato che i principali reati commessi – statisticamente parlando – da parte dei malfattori processati si sono manifestati secondo schemi precisi e reiterabili: il primo aspetto è senza dubbio la prevalenza dei reati a sfondo politico; mentre il secondo consiste nella maggiore disponibilità a compiere in forma associata i reati di sottrazione, come il ladrocinio. Condizioni, queste ultime, che possono essere interpretate da un lato, come espressione violenta contro l'autorità pubblica da parte di gruppi minoritari mossi da vocazioni o ideologie politiche emergenti; dall'altro, come risposta alle condizioni economico-sociali dell'ambiente urbano o campestre in cui tali gruppi operavano.

7. *Riflessioni conclusive*

Questa breve fenomenologia della delinquenza associativa ha permesso di trovare alcune risposte agli interrogativi iniziali su chi fosse la figura del malfattore nella storia d'Italia nell'Ottocento. Il punto di partenza dell'indagine aveva come fine quello di mostrare la costruzione identitaria della figura del malfattore: un insieme di pratiche discorsive e materiali che, unite e diffuse, hanno plasmato il profilo delinquenziale del malfattore. Soltanto attraverso una esplorazione che ha interrogato più fonti contemporaneamente è stato possibile ricostruire i tratti dell'ecosistema settario delle bande dei malfattori: una galassia dove il canovaccio romanzesco si intreccia con le vicende giudiziarie più truci, così che il teatro della giustizia rappresentato presso le Assise diviene una forma di intrattenimento popolare. La figura del malfattore, negativa agli occhi del potere pubblico, diventa la sagoma dell'eroe romantico nell'immaginario letterario, il simbolo politico che combatte contro le ingiustizie e si fa portatore di ideali libertari di matrice risorgimentale. E fu proprio a partire da questo quadro così denso di luci ed ombre che si è plasmato il mito del malfattore, la cui esistenza era però stabilita dalla riproduzione pubblica di quell'immaginario discorsivo, tanto che, alla fine del secolo, terminate le illusioni, esso divenne ben presto un lontano ricordo. Un'uscita di scena dal sapore amaro, il cui ruolo pubblico fu presto occupato da nuove figure del crimine 'moderno', come la mafia e la camorra, prive di quell'astratto mito campestre amalgamato alla

¹²⁵ *Ivi.*, p. 237.

leggenda banditesca di un'Italia che fu.